



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA
Via Tiziano Vecellio, 8 – Torino
piemontevda.lnd.it
Mail: piemontevda@lnd.it
PEC: figc.lnd.crpiermontevaosta@legalmail.it
@lndpiemontevda

COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DATA PUBBLICAZIONE 01/10/2026
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Integrazione Organi Territoriali della Giustizia Sportiva (dal comunicato ufficiale n. 115 della L.N.D.)

Si trascrive - qui di seguito - il testo integrale del comunicato ufficiale n. 43/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 115 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

... omissis ...

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Tribunale Federale/Corte Sportiva Territoriale

Componenti Claudia Guzzo
Antonio Vallone

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Sostituto Giudice Sportivo Edoardo Rossi

... omissis ...

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Segreteria L.N.D.

1.2.1. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI "NON PROFESSIONISTI/E" – ART. 117 BIS DELLE N.O.I.F.

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
2212197	DAVIN NICOLO	22/07/2006	ASD CHIERI	27/09/2026

6731404	CAPODAGLIO RICCARDO	11/03/2005	ASD CHIERI	27/09/2026
6556037	MADEO SAMUELE	14/07/2001	ASD CORTEMILIA	29/09/2026
6659328	ANTOLINI MATTIA	30/01/2004	ASD CHIERI	29/09/2026
1109788	DONSANTI TOBIAS DANIEL	15/05/2000	ASD S.D. SAVIO ASTI	29/09/2026
4287761	MAGNINO FABIO	04/05/1989	SSD BUSCA 1920 A R.L.	29/09/2026
2297749	EL OUARITI YASSIN	21/09/2007	ASD CHIERI	29/09/2026
5860018	UTIEYIN OGBEIFO FABOUR	15/01/2003	USD VANCHIGLIA 1915	01/10/2026

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, **fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio 2027.**

Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito **dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027.**

Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

1.2.2. PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA – ART. 34, COMMA 3 DELLE N.O.I.F.

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nascita	Termine	Decorrenza
KREKA KLIVIO	PRO DRONERO	20/01/2011	23/09/2027	30/09/2026
DUMA FRANCESCA	UNION NOVARA	15/01/2011	28/09/2027	30/09/2026
DUMA VITTORIA	UNION NOVARA	15/01/2011	28/09/2027	30/09/2026
WAFIQ AYA	UNION NOVARA	20/08/2011	02/12/2026	30/09/2026
MIGLIORATI GIULIA	UNION NOVARA	13/07/2011	22/04/2027	30/09/2026

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.2.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
1076880	TAMONE ROGER	24/04/2001	C.G.C. CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP
2280580	DI BERNARDO MARCO	10/02/2004	FCD SPAZIO TALENT SOCCER

1.2.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2897170	D ORAZIO NOAH	02/06/2010	ASD CALCIO SETTIMO
Motivazione	Tipologia di richiesta non conforme alla vigente normativa indicata dall'Art. 109 delle NOIF.		

1.2.5. CAMPIONATO JUNIORES FEMMINILE – RINUNCIA SOCIETÀ TORINO WOMEN

A seguito della rinuncia della Società TORINO WOMEN al Campionato Juniores Femminile, si riporta – in allegato – il nuovo calendario gare che annulla e sostituisce quello precedentemente pubblicato con comunicato ufficiale n. 22 del 21/9/2026.

1.2.6. SOCIETÀ' CHE DISPUTA GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE

La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della richiedente dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 6/10/2026 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all'accoglimento dell'istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

CIT TURIN LDE

Campionato di Seconda Categoria – Gir. D

Domenica ore 15.00

2. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. REGOLAMENTO DELLA FASE NAZIONALE DEL TROFEO CONI 2026 – CALCIO 3vs3

Si riporta – in allegato – il regolamento della Fase Nazionale del Trofeo CONI 2026, inerente all'attività 3vs3, pervenutoci per il tramite del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Luciano LOPARCO.

2.1.2. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi e in accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività ufficiale, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4126996	ABBATTISTA GABRIELE	10/09/2016	US IVREA CALCIO ASD
4032933	ALTOBELLO LEONARDO	18/11/2012	POL. BOSCONERESE ASD
3265215	BOTTAZZI ANDREA	07/10/2011	USD CASTELLAZZO B.DA
3597462	BRIGHINA SAMUELE	18/02/2014	ASD VENARIA REALE
3499857	CHIRIAC SEBASTIAN	14/11/2013	ASD CHISOLA CALCIO
4449852	CONTE LEONARDO	02/08/2014	ASD VENARIA REALE
4183801	COPPOLA NICOLO	15/01/2014	USD PIANEZZA
3714353	D ALANNO MATTEO	10/05/2015	LASCARIS 1954 ASD
3606689	DI BELLA ANTONINO	15/03/2015	ASD CHISOLA CALCIO
4227878	DI FALCO CHRISTIAN	01/01/2015	SSD ACCADEMIA CASALE ARL
3944967	ER RQAIBI MEHDI	27/02/2016	USD VANCHIGLIA 1915
4419058	FAZIA ALESSANDRO	05/12/2012	ASD CITTÀ DI COSSATO
3838227	GALLICCHIO EDOARDO	15/04/2015	NOVARA FOOTBALL CLUB SPA
4137037	GHIO LORENZO	13/02/2015	ASD DERTONA CALCIO GIOVANILE
3737064	GIOVINAZZO SAMUELE PIO	03/06/2015	ASD V.D.A. CHARVENSOD
3963576	GONZALEZ HENRIQUEZ ANTONIETTA	20/05/2015	ACF ALESSANDRIA CALCIO FEMMINILE
3551284	KRUJA AKILE	19/02/2015	SSDARL OLIMPIA SANTAGABIO 1948
3534445	LADIK MATTIA	03/03/2015	LASCARIS 1954 ASD
3994181	LANZO CHRISTIAN	30/03/2016	ASD V.D.A. CHARVENSOD
4077036	LESSIO EMANUELE	04/07/2015	ASD LISONDRIA
4638348	LESSIO EMANUELE	04/07/2015	ASD LISONDRIA
3661917	MAFFE GIACOMO	08/10/2015	ASD NOVARA CITY FC
4363189	MASNAOUI ZIAD	28/09/2016	USD VIRTUS VERCELLI
3597847	MICELI GABRIEL	27/08/2014	ASD VENARIA REALE
3390060	PAILLEX SIMONE	05/08/2010	ASD ALMESE CALCIO
2920777	PIGNATARO DAVIDE ANTONIO	27/03/2011	USD CASTELLAZZO B.DA
3965591	PORCELLI ALESSANDRO	14/10/2011	USD CASTELLAZZO B.DA
3965593	PORCELLI DANIELE	14/10/2011	USD CASTELLAZZO B.DA
4510914	SABBAB YASSER	28/04/2016	USD VIRTUS VERCELLI
4476862	VENDOLA MICHAEL WOLF	31/10/2016	APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE
1109639	VIRLAN ALEXANDRU	03/02/2014	ASD VENARIA REALE
3953845	ZACCHINO DIEGO	21/05/2016	LASCARIS 1954 ASD
4868379	ZAVATTINI CHRISTIAN	26/06/2017	ASD VIRTUS MULINO CERANO

2.1.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici "giovani" sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3551558	DOLZA ENEA	30/09/2013	USD GASSINOSANRAFFAELE
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata alla mail ordinaria della Società titolare del tesseramento e non a quella certificata.		
3406601	SARCONI PIETRO	08/11/2013	SSD CENISIA ARL

Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto l'attività ufficiale della categoria (Qualificazione Under 14) risulta già iniziata alla data di invio dell'istanza.		
4052902	CALAMITA ANTONIO	17/10/2014	SSD SISPORT SPA
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva dell'assenso allo svincolo rilasciato dalla Società titolare del tesseramento.		
4485969	EL MAIDEN SAMI	16/04/2013	ASD CIT TURIN LDE
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio della richiesta alla Società titolare del tesseramento.		
3554644	DUCCI NICOLO	22/10/2011	ASD LANGA CALCIO
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata da un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata alla mail ordinaria del Comitato Regionale e non a quella certificata.		
4249057	DOGLIERO NICOLO	01/04/2011	ASD POLISPORTIVA MONTATESE
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata da un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata alla mail ordinaria del Comitato Regionale e non a quella certificata.		
4262730	NICOLA FILIPPO	22/12/2011	ASD BORGOLAVEZZARO
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata da un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata alla mail ordinaria del Comitato Regionale e non a quella certificata.		
4760838	BALSHA AHMED	08/09/2013	ASD CENTROCAMPO
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto l'attività ufficiale della categoria (Torneo Pre Campionato Under 14) risulta già iniziata alla data di invio dell'istanza.		
4597844	ABELA ALESSANDRO	01/03/2016	USD BARCANOVA CALCIO
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata da un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata alla mail ordinaria del Comitato Regionale e non a quella certificata.		
3552516	SANTORO GIORGIO	02/07/2013	APD PECETTO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa.		
4543953	COPPI FRANCESCO	05/12/2012	ELLEDI FC SSDRL
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata da un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata alla mail ordinaria del Comitato Regionale e non a quella certificata.		
4171500	GIACOMELLI CHRISTIAN	15/02/2016	ASDC GOZZANO SSDRL
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata da un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata alla mail ordinaria del Comitato Regionale e non a quella certificata.		
3731804	MACARIO GIOIA TOMMASO	26/01/2014	SSD SISPORT SPA
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva dell'assenso allo svincolo rilasciato dalla Società titolare del tesseramento.		
4128805	CHIALE AMIR	25/04/2017	ASD AYGREVILLE CALCIO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva dell'assenso allo svincolo rilasciato dalla Società titolare del tesseramento.		
4536567	EL KHNISSI YAHIA	07/11/2013	ASD CIT TURIN LDE
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata da un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata.		

2.1.4. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO "CARTA ASSICURATIVA" DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti "Carte Assicurative" di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4349461	BEVER CAMILLA	25/11/2018	BAVENO STRESA SSDARL
4795400	BULCARI GLISEO	11/06/2018	US IVREA CALCIO ASD
4502440	PAGLIANO NICOLO	16/07/2019	ASD CHERASCHESE 1904

2.1.5. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottoelencate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso il campo sportivo ed all'orario di seguito indicati:

CENTRO GIOV. CALC. AOSTA Campionato di Promozione – Gir. B “M. Miliery” – Montjovet (AO)
POLISPORTIVA DRUENTO Campionato Regionale Under 19 Calcio a 5 – Gir. A Sabato ore 14.30

2.2.2. VARIAZIONI DISPUTA GARE – S.G.S.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottoelencate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne agli orari di seguito indicati:

AOSTA CALCIO 511 Campionato Regionale Under 15 Calcio a 5 – Gir. A Domenica ore 18.00
POLISPORTIVA DRUENTO Campionato Regionale Under 15 Calcio a 5 – Gir. B Domenica ore 10.30

2.2.3. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato - le variazioni al calendario gare.

2.2.4. RECUPERO

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alla gara di recupero del Campionato Under 17 Seconda Serie in virtù della delibera adottata dal Giudice Sportivo.

3. RISULTATI

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della seconda fase:

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
(1) FERILO CALCIO	- ORNAVASSESE	2 - 1	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- BULLE' BELLINZAGO	2 - 0
(1) - disputata il 23/09/2026					
GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
(1) OLIMPIA SANTAGABIO 1948	- PRO PALAZZOLO	5 - 1	VALLE CERVO SAN LORENZO	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	0 - 1
(1) - disputata il 23/09/2026					

GIRONE E - 1 Giornata - A			GIRONE F - 1 Giornata - A		
(1) V.D.A. CHARVENSOD	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	2 - 0	(1) IVREA CALCIO ASD	- A.S.D. ATLETICO C.B.N.	1 - 1
(1) - disputata il 30/09/2026			(1) - disputata il 23/09/2026		
GIRONE G - 1 Giornata - A			GIRONE H - 1 Giornata - A		
VENARIA REALE	- LUCENTO	2 - 0	VILLARBASSE	- ALPIGNANO	0 - 0
GIRONE I - 1 Giornata - A			GIRONE L - 1 Giornata - A		
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- CARRARA 90	1 - 3	SPORTING CLUB BEIBORG ASD	- PINEROLO	2 - 3
GIRONE M - 1 Giornata - A			GIRONE N - 1 Giornata - A		
(1) CAVOUR	- RACCONIGI CALCIO 1925	1 - 1	(1) SOMMARIVA PERNO	- SANTOSTEFANESE	1 - 0
(1) - disputata il 23/09/2026			(1) - disputata il 23/09/2026		
GIRONE O - 1 Giornata - A			GIRONE P - 1 Giornata - A		
(1) BUSCA 1920 A R.L.	- VALLE VARAITA CALCIO	2 - 1	(1) BOVES MDG CUNEO	- SANT ALBANO	0 - 1
(1) - disputata il 23/09/2026			(1) - disputata il 23/09/2026		
GIRONE Q - 1 Giornata - A			GIRONE R - 1 Giornata - A		
CASTELLAZZO B.DA	- ACQUI F.C. SSDARL	1 - 0	ARQUATESE VALLI BORBERA	- SALE	1 - 0

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase

GIRONE 1 - 3 Giornata - A			GIRONE 2 - 3 Giornata - A		
VIRTUS VILLADOSSOLA	- VARZESE	2 - 1	TRECATO CALCIO	- CASTELLETTESE	3 - 0
GIRONE 3 - 3 Giornata - A			GIRONE 4 - 3 Giornata - A		
LIVORNO FERRARIS BIANZE	- CARPIGNANO	0 - 4	(1) CIGLIANO CALCIO	- ASD AC SANGIUSTESE	1 - 2
(1) SERRAVALLESE 1922	- GAGLIANICO C.S.I.	0 - 2	(1) ORIZZONTI CANAVESEALICESI	- CRESCENTINESE	3 - 1
(1) - disputata il 23/09/2026			(1) - disputata il 23/09/2026		
GIRONE 5 - 3 Giornata - A			GIRONE 6 - 3 Giornata - A		
LA NUOVA LANZESE	- ARDOR S.F. CORIO ASD	0 - 3	ROSTA CALCIO	- VENAUS	2 - 1
SAN MAURIZIO C.SE	- VALLORCO	3 - 2	SUSA S.S.D. A . RL.	- AVIGLIANESE	5 - 1
GIRONE 7 - 3 Giornata - A			GIRONE 8 - 3 Giornata - A		
CASELLE CALCIO	- POL. PARADISO COLLEGNO	5 - 2	(1) BEPPE VIOLA CALCIO	- G.A.R. REBAUDENGO	2 - 1
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- PIANEZZA	0 - 8	TORINESE 1894 ASD	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	3 - 0
			(1) - disputata il 23/09/2026		
GIRONE 9 - 3 Giornata - A			GIRONE 10 - 3 Giornata - A		
PERTUSA	- COMALA FOOTBALLANDCRICKET	2 - 4	PSG SSDARL	- MONCALIERI CALCIO 1953	1 - 2
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- CROCETTA CALCIO ASD	1 - 3	SAN GIACOMO CHIERI	- GASSINOSANRAFFAELE	3 - 1
GIRONE 11 - 3 Giornata - A			GIRONE 12 - 3 Giornata - A		
CUMIANA SPORT	- F.C. PIOSSASCHESE ASD	2 - 4	NICHELINO F.C. S.S.D.	- VINOVO SPORT EVENTS	2 - 3
ORBASSANO CALCIO	- PIOSSASCO	3 - 4	POLISPORTIVA GARINO	- TETTI FRANCESI RIVALTA	4 - 1
GIRONE 13 - 3 Giornata - A			GIRONE 14 - 3 Giornata - A		
(1) CARIGNANO A.S.D.	- AIRASCHESE 1972	3 - 1	(1) LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	- VILLASTELLONE CARIGNANO	4 - 0
(1) FOOTBALL CLUB VIGONE	- PRO POLONGHERA	4 - 0	MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	- SAN BERNARDO	1 - 1
(1) - disputata il 23/09/2026			(1) - disputata il 23/09/2026		
GIRONE 15 - 3 Giornata - A			GIRONE 16 - 3 Giornata - A		
REVELLO CALCIO	- INFERNOTTO CALCIO	0 - 0	COSTIGLIOLE F.C.	- AREA CALCIO ALBA ROERO	3 - 2
(1) VALLE PO	- LUSERNA	2 - 1	NARZOLE CALCIO	- MARENE	2 - 1
(1) - disputata il 23/09/2026					

GIRONE 17 - 3 Giornata - A		
SAN BENIGNO	- CARRU MAGLIANO ALPI	2 - 2

GIRONE 18 - 3 Giornata - A		
(1) FBC OZZANO 1919 RONZONESE	- MONCALVO CALCIO	1 - 2
(1) FORTITUDO F.O.	- FULVIUS 1908	2 - 0
(1) - disputata il 23/09/2026		

GIRONE 19 - 3 Giornata - A		
(1) CAPIRIATESE	- ASCA ALESSANDRIA	3 - 0
(1) VIGUZZOLESE	- CASSINE	0 - 0

(1) - disputata il 23/09/2026

RISULTATI GARE DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2026

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- CALCIO SETTIMO	1 - 0	A.C.CUNEO 1905 OLMO	- MONREGALE CALCIO	2 - 4
AYGREVILLE CALCIO	- ACCADEMIA BORGOMANERO	2 - 2	ALBESE 1917 SSDARL	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	1 - 4
BRIGA	- VOLPIANO PIANESE	2 - 2	CHERASCHESE 1904	- S.D. SAVIO ASTI	1 - 1
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 1	CHIERI	- PRO DRONERO	1 - 1
PRO EUREKA	- BORGARO AUTOINGROS	0 - 2	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- OVADESE SSDARL	4 - 2
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- DRUENTINA	1 - 0	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	- MORETTA	3 - 1
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- DUFOR VARALLO	3 - 0	PRO VILLAFRANCA	- SPARTAK SAN DAMIANO	2 - 0
SPARTA NOVAROMENTINO SRL	- CASALE 1909 S.S.D. A R.L.	0 - 1	VANCHIGLIA 1915	- GIOVANILE CENTALLO 2006	4 - 4

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
ARONA CALCIO	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	3 - 2	A.S.D. ATLETICO C.B.N.	- IVREA CALCIO ASD	1 - 2
FERIOLO CALCIO	- GATTINARA F.C.	3 - 1	ALPIGNANO	- VDL FIANO PLUS	4 - 1
JUVENTUS DOMO	- CE.VER.SA.MA BIELLA	1 - 1	BARCANOVA CALCIO	- CARRARA 90	1 - 3
LUPETTI BIANCHI TRINO	- PRO PALAZZOLO	1 - 2	CALCIO MATHI	- POL.AD UNION BB VALLESUSA	1 - 0
OLIMPIA SANTAGABIO 1948	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	2 - 1	LA VISCHESI	- BSR GRUGLIASCO ASD	0 - 0
UNION NOVARA	- BULE'BELLINZAGO	0 - 0	V.D.A. CHARVENSOD	- CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	4 - 2
VALLE CERVO SAN LORENZO	- ORNAVASSESE	2 - 1	VENARIA REALE	- MONTANARO	1 - 1
VIRTUS VERCELLI	- DORMELLETO-COMIGNAGO	1 - 1	VILLARBASSE	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	2 - 0

GIRONE C - 4 Giornata - A			GIRONE D - 4 Giornata - A		
BISALTA	- PANCALIERICASTAGNOLE	3 - 2	ARQUATESE VALLI BORBERA	- SALE	0 - 0
BOVES MDG CUNEO	- RACCONIGI CALCIO 1925	0 - 0	CANELLI 1922	- NOVESE A.S.D.	1 - 0
BUSCA 1920 A R.L.	- SCARNAFIGI	1 - 2	CASTELLAZZO B.DA	- ANNONESE	1 - 1
CAVOUR	- S.SEBASTIANO	3 - 2	CENISIA A R.L.	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	0 - 2
PEDONA BORGO S.D.	- SAVIGLIANESE FBC 1919	1 - 2	LUCENTO	- MIRAFIORI A.S.D.	0 - 2
PINEROLO	- VILLAFRANCA	2 - 1	MONFERRATO	- SPAZIO TALENT SOCCER	3 - 2
SANT ALBANO	- VALLE VARAITA CALCIO	3 - 0	POL. FRUGAROLESE	- SPORTING CLUB BEIBORG ASD	1 - 1
SOMMARIVA PERNO	- S.SECONDO A.S.D.	3 - 3	SANTOSTEFANESE	- ACQUI F.C. SSDARL	0 - 0

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
CANNOBIESE 1906	- GRIGNASCO CALCIO USB	6 - 2	CASSELLE CALCIO	- AGLIE	1 - 3
MOMO ATLETICO CALCIO	- CASTELLETTESE	2 - 2	CIRIE CALCIO 1946	- ARDOR S.F. CORIO ASD	0 - 6
OMEGNA CALCIO 1906	- VALDUGGIA CALCIO	2 - 0	E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	- ASD AC SANGIUSTESE	2 - 2
PIEDIMULERA	- GRAVELLONA SAN PIETRO	1 - 1	G.A.R. REBAUDENGO	- PERTUSA	1 - 2
PRO ROASIO ASD	- VARZESE	2 - 2	(1) GASSINOSANRAFFAELE	- F.C. CASTIGLIONE	2 - 0

QUARONESE	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	1 - 0	LA NUOVA LANZESE	- COMALA FOOTBALLANDCRICKET	2 - 0
SERRAVALLESE 1922	- SIZZANO	0 - 5	SAN MAURIZIO C.SE	- MAPPANESE	0 - 0
VIRTUS VILLADOSSOLA	- VARALPOMBIESE 1925	0 - 4	VALLORCO	- BOSCONERESE A.S.D.	1 - 2

(1) - disputata il 26/09/2026

GIRONE C - 3 Giornata - A			GIRONE D - 3 Giornata - A		
CAMERI CALCIO	- BORGOLAVEZZARO	5 - 1	AVIGLIANESE	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	0 - 2
CARPIGNANO	- TRECATE CALCIO	2 - 2	MONCALIERI CALCIO 1953	- VENAUS	3 - 0
FBC OZZANO 1919 RONZONESE	- CRESCENTINESE	2 - 2	PIANEZZA	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	3 - 2
LIVORNO FERRARIS BIANZE	- CIGLIANO CALCIO	2 - 1	POL. PARADISO COLLEGNO	- CROCETTA CALCIO ASD	1 - 2
ORIZZONTI CANAVESEALICESE	- PONDERANO	3 - 0	PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	- SAN GIORGIO TORINO	0 - 1
RMANTIN	- GAGLIANICO C.S.I.	1 - 1	ROSTA CALCIO	- ORBASSANO CALCIO	1 - 2
VALDILANA BIOGLIESE	- VALLE ELVO	1 - 0	SUSA S.S.D. A . RL.	- TORINESE 1894 ASD	3 - 1
			USD CASELETTE APS	- BEPPE VIOLA CALCIO	0 - 3

GIRONE E - 3 Giornata - A			GIRONE F - 3 Giornata - A		
CARIGNANO A.S.D.	- F.C. PIOSSASCHESE ASD	3 - 0	AZZURRA	- MARENE	0 - 1
CUMIANA SPORT	- PEROSA A.S.D.	1 - 4	MURAZZO	- INFERNOTTO CALCIO	1 - 0
FOOTBALL CLUB VIGONE	- AIRASCHESE 1972	2 - 1	NARZOLE CALCIO	- REVELLO CALCIO	3 - 0
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	- TETTI FRANCESI RIVALTA	6 - 0	RORETESE 1975	- CARRU MAGLIANO ALPI	2 - 0
POLISPORTIVA GARINO	- NICHELINO F.C. S.S.D.	2 - 1	SAN BENIGNO	- AREA CALCIO ALBA ROERO	0 - 2
SAN BERNARDO	- PRO POLONGHERA	3 - 1	SPORTROERO	- VALVERMENAGNA	0 - 2
VILLASTELLONE CARIGNANO	- LUSERNA	1 - 0	VAL MAIRA	- VALLE PO	0 - 0
VINOVO SPORT EVENTS	- PIOSSASCO	2 - 1			

GIRONE G - 3 Giornata - A		
CAPRIATESE	- MONCALVO CALCIO	3 - 0
CASSINE	- PSG SSDARL	1 - 3
DON BOSCO ASTI	- SAN GIACOMO CHIERI	1 - 1
FELIZZANO 1920	- ASCA ALESSANDRIA	2 - 3
FORTITUDO F.O.	- FULVIUS 1908	1 - 2
LIBARNA	- ATLETICO ACQUI F.B.C.	1 - 5
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	- COSTIGLIOLE F.C.	1 - 0
VIGUZZOLESE	- DUOMO CHIERI A.S.D.	2 - 0

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
AGRANO SPORTIVA	- VERBANIA CALCIO 1959	2 - 1	AOSTA CALCIO 511	- PONT DONNAS 2021	0 - 3
CALCIO VOGOGNA	- VIRTUS MULINO CERANO	2 - 0	CHIVASSO CALCIO	- TORRI BIELLESI A.S.D.	2 - 0
CASALE CORTE CERRO	- RIVIERA D ORTA	0 - 2	GRAND COMBIN	- STRAMBINESE 1924	4 - 1
MERGOZZESE	- FONDOTOCE	1 - 1	JUNIOR TORRAZZA	- FC VIGLIANO POLISPORTIVA	4 - 0
PERNATESE 1928	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	1 - 3	RIVER PLAINE	- CALCIO LEINI	0 - 3
US PROVIGEZZO	- MONTECRESTESE 08 ASD	1 - 2	SANTHIA 1903	- SAINT VINCENT CHATILLON	0 - 1
VOLUNTAS SUNA	- MEZZOMERICO CALCIO	3 - 2	SETTIMO ACADEMY SSD A RL	- VALCHIUSELLA	2 - 0

GIRONE C - 2 Giornata - A			GIRONE D - 2 Giornata - A		
AUXILIUM SAN LUIGI	- S.ROCCO	3 - 0	ATLETICO ROBASSOMERO	- POLISPORTIVA VALMALONE	4 - 3
CALLIANO CALCIO	- SCA ASTI	2 - 3	BARRACUDA	- CIT TURIN LDE	1 - 4
CANADA	- CMC MONTIGLIO MONFERRATO	0 - 4	BRUNETTA CALCIO	- PROMO SPORT TEAM	2 - 1
MARENTINESE	- NUOVA ASTIGIANA CALCIO	0 - 2	CENTROCAMPO	- A.S.D. LOCANA	1 - 1
PALESTRO CALCIO	- SCIOLE	1 - 0	POLISPORTIVA SAN DONATO	- PERTUSIO	0 - 2
SPORTING BORGOLAVEZZARO	- BUTTIGLIERESE 95	3 - 0	TORINO UNITED ACADEMY ASD	- SAN PAOLO TORINO	0 - 2
VIANNEY	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	0 - 0	VIRTUS CENISIA	- LEONIDAESPERANZA	2 - 3

GIRONE E - 2 Giornata - A			GIRONE F - 2 Giornata - A		
ACADEMY BACIGALUPO	- SIS LESNA 2026	0 - 0	ELLEDI FC SSD RL	- ACCADEMIA CALCIO ALBA	4 - 1
BEIBORG	- RESISTENZA GRANATA	1 - 3	ONNISPORT CLUB	- POLISPORTIVA MONTATESE	1 - 1
BRICHERASIO BIBIANA	- GO SPORT GRUGLIASCO ASD	4 - 1	PECETTO	- SAN LUIGI SANTENA APS	3 - 0
POLISPORTIVA BRUINESE	- OLYMPIC COLLEGNO	0 - 4	PIOBESI CALCIO	- CORTEMILIA	1 - 2
ROLETTO VAL NOCE	- POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO	4 - 0	POLISPORT CASTAGNOLE	- CAMBIANO	1 - 3
SISPORT S.P.A.	- CAPRIE GREEN CLUB CSA	3 - 1	POLISPORTIVA GARINO	- SAN GIUSEPPE RIVA	3 - 2
VILLAR PEROSA	- GIAVENOCOZZE	0 - 1	PRALORMO	- VALFENERA	2 - 2

GIRONE G - 2 Giornata - A			GIRONE H - 2 Giornata - A		
CARAGLIO CALCIO	- OLIMPIC SALUZZO 1957	1 - 1	A.C.BOSCHESE A R.L.	- ACD PRO MOLARE	3 - 1
GIOVANILE GENOLA 05	- BENESE	1 - 2	DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO	- TASSAROLO	1 - 2
PIAZZA	- CASTELLETTESE CALCIO 14	4 - 2	GARBAGNA	- CASTELNOVESE	0 - 3
POLISPORTIVA U.S. TRINITA	- BERNEZZO	4 - 2	LUESE CUCCARO	- CASALNOCETO A.S.D.	3 - 4

SAN BIAGIO	- LAGNASCO CALCIO	2 - 1	MORANESE 1908	- NIZZA VALLEBELBO	3 - 2
SPORTING SAVIGLIANO	- ASD MANTA CALCIO	2 - 0	POL. SPINETTESE 2013	- MORNESE OLTREGIOGO	2 - 1
VALTANARO CALCIO-BAGNASCO	- SAN CHIAFFREDO	3 - 1	SOLERO	- POL. ROCCA GRIMALDA ASD	7 - 2

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BORGOSIESIA CALCIO	4 - 0	(1) BARCANOVA CALCIO	- ALPIGNANO	2 - 1
GATTINARA F.C.	- CAMERI CALCIO	3 - 2	CUMIANA SPORT	- NICHELINO F.C. S.S.D.	2 - 2
LA VISCHESI	- UNION NOVARA	1 - 1	DORINA	- V.D.A. CHARVENSOD	5 - 4
(1) LUPETTI BIANCHI TRINO	- DUFOR VARALLO	1 - 3	(1) G.A.R. REBAUDENGO	- ACADEMY VANCHIGLIA	2 - 0
SPORTIVA CALTIGNAGA	- BRIGA	7 - 1	(1) RIVER PLAINE	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	6 - 0
(1) - disputata il 26/09/2026			VANCHIGLIA 1915	- VENARIA REALE	6 - 2
			(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE C - 1 Giornata - A		
ALESSANDRIA CALCIO1912 US	- CENISIA A.R.L.	6 - 0
BEPPE VIOLA CALCIO	- ARQUATESE VALLI BORBERA	4 - 0
CARRARA 90	- VALENZANA MADO SSD.A.R.L.	5 - 2
LUCENTO	- GASSINOSANRAFFAELE	11 - 1
POL. RAPID DI TORINO	- ASCA ALESSANDRIA	0 - 7
SALE	- MIRAFIORI A.S.D.	8 - 0

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
A.S.D. STEAUA TORINO	- FUTSAL BUSCA	4 - 2
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	- FUCSIA NIZZA	4 - 5
FUTSAL CLUB SANTHIA	- AREA CALCIO ALBA ROERO	6 - 3
FUTSAL SAVIGLIANO	- ONNISPORT CLUB	7 - 4
POL. LIBERTAS ANTIGNANO	- TOP FIVE S.R.L.	3 - 4
VALDOSTANA	- ATLETICO TAURINENSE	2 - 3

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- U.S. BORGONUOVO SETTIMO	5 - 2
(1) CANTARANA C5	- LEINI 96	2 - 2
COSSATESE	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	7 - 4
DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	- NOVARA CALCIO A 5	4 - 0
FUTSAL BORGO TICINO	- CSF V-MAT C 5	4 - 3
LISONDRIA	- CAVAGLIA	4 - 4
SAN REMO 72 SRL	- DD MOTORS FUTSAL A.S.D.	2 - 4
(1) - disputata il 25/09/2026		

CAMPIONATO REGIONALE U17 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A	GIRONE B - 2 Giornata - A
---------------------------	---------------------------

A.S.D. CITTA DI COSSATO	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	0 - 6
BULE'BELLINZAGO	- NOVESE A.S.D.	5 - 1
DIABOLETTICALCIO VERCELLI	- JUVENTUS DOMO	3 - 0
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- CARROSIO CALCIO	2 - 4
GOZZANO SSDRL	- ACQUI F.C. SSDARL	4 - 1
IVREA CALCIO ASD	- ALESSANDRIA CALCIO1912 US	1 - 1

A.S.D. ATLETICO C.B.N.	- MAPPANESE	5 - 3
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- PIANEZZA	1 - 2
BORGARO AUTOINGROS	- G.A.R. REBAUDENGO	3 - 1
GASSINOSANRAFFAELE	- VALLORCO	0 - 2
(1) LUCENTO	- DORINA	4 - 1
POL. PARADISO COLLEGNO	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 1
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- ROSTA CALCIO	4 - 1

(1) - disputata il 26/09/2026

GIRONE C - 2 Giornata - A		
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 0
CHIERI	- SANTENA 2014	1 - 6
MIRAFIORI A.S.D.	- CARIGNANO A.S.D.	1 - 1
MONREGALE CALCIO	- BEPPE VIOLA CALCIO	3 - 1
PEDONA BORGO S.D.	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	5 - 3
POLISPORTIVA GARINO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	1 - 2
SALICE	- PINEROLO	1 - 3

CAMPIONATO REGIONALE U16 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BIELLESE 1902	2 - 3
ARQUATESE VALLI BORBERA	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	0 - 2
CAMERI CALCIO	- CANELLI 1922	2 - 1
CAPRIATESE	- JUVENTUS DOMO	2 - 0
DIABOLETTICALCIO VERCELLI	- SCA ASTI	0 - 0
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- BULE'BELLINZAGO	4 - 2
ALESSANDRIA CALCIO	-CRESCENTINESE	3 - 0

GIRONE B - 2 Giornata - A		
(1) ACADEMY LASCARIS ASD	- A.S.D. ATLETICO C.B.N.	1 - 4
ALPIGNANO	- IVREA CALCIO ASD	0 - 1
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- RIVER PLAINE	1 - 0
CARRARA 90	- AYGREVILLE CALCIO	2 - 1
(1) G.A.R. REBAUDENGO	- ROSTA CALCIO	0 - 6
(1) USD CASELETTE APS	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	3 - 0
V.D.A. CHARVENSOD	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	2 - 1

(1) - disputata il 27/09/2026

GIRONE C - 2 Giornata - A		
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	1 - 1
BISALTA	- AREA CALCIO ALBA ROERO	2 - 4
CENISIA A R.L.	- PSG SSDARL	1 - 2
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- ALBESE 1917 SSDARL	1 - 0
LUSERNA	- SALUZZO	0 - 10
MONREGALE CALCIO	- POLISPORTIVA GARINO	1 - 3
SAVIGLIANESE FBC 1919	- BARRACUDA	2 - 0

CAMPIONATO REGIONALE U15 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
ALESSANDRIA CALCIO1912 US	- SPARTA NOVAROMENTINO SRL	1 - 1
AREA CALCIO ALBA ROERO	- ARONA CALCIO	2 - 2
ARQUATESE VALLI BORBERA	- SCA ASTI	2 - 2
ASTI	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	4 - 0
BAVENO STRESA SSD A RL	- ACCADEMIA BORGOMANERO	1 - 1
SPARTAK SAN DAMIANO	- DERTHONA FBC 1908	1 - 2
UNION NOVARA	- BULE'BELLINZAGO	1 - 2

GIRONE B - 2 Giornata - A		
ALPIGNANO	- ACADEMY LASCARIS ASD	1 - 3
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- FOOTBALL CLUB VOLPIANO	1 - 5
G.A.R. REBAUDENGO	- IVREA CALCIO ASD	0 - 7
PRO COLLEGNO COLLENESE	- VANCHIGLIA 1915	0 - 3
PSG SSDARL	- POL. PARADISO COLLEGNO	5 - 0
ROSTA CALCIO	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	1 - 2
V.D.A. CHARVENSOD	- CHIERI	3 - 1

GIRONE C - 2 Giornata - A		
CHERASCHESE 1904	- OLIMPIC SALUZZO 1957	3 - 4
GIOVANILE CENTALLO 2006	- PIAZZA	3 - 5
NONE	- MONREGALE CALCIO	2 - 0
PINEROLO	- BOVES MDG CUNEO	3 - 3
(1) SALICE	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	1 - 0
SAN GIORGIO TORINO	- INFERNOTTO CALCIO	5 - 2
SPAZIO TALENT SOCCER	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	4 - 2

(1) - disputata il 26/09/2026

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 14 REG.LI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 1 Giornata - R		
(1) CANNOBIESE 1906	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 1
VOLUNTAS SUNA	- JUVENTUS DOMO	0 - 2
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 2 - 1 Giornata - R		
(1) ACCADEMIA BORGOMANERO	- GOZZANO SSDRL	5 - 0
BAGNELLA CALCIO 1972	- BRIGA	2 - 2
(1) - disputata il 29/09/2026		

GIRONE 3 - 1 Giornata - R		
(1) BORGOSIESA CALCIO	- DUFOUR VARALLO	1 - 4
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	0 - 7
(1) - disputata il 25/09/2026		

GIRONE 4 - 1 Giornata - R		
BULE'BELLINZAGO	- ACCADEMIA DEL TALENTO	0 - 0
(1) 1924 SUNO F.C.D.	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	10 - 0
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 5 - 1 Giornata - R		
SPARTA NOVAROMENTINO SRL	- CAMERI CALCIO	2 - 3
UNION NOVARA	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	4 - 0

GIRONE 6 - 1 Giornata - R		
BIELLESE 1902	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	8 - 1
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- PONDERANO	3 - 1

GIRONE 7 - 1 Giornata - R		
SAINT VINCENT CHATILLON	- GRAND COMBIN	3 - 1

GIRONE 8 - 1 Giornata - R		
(1) AYGREVILLE CALCIO	- AOSTA CALCIO 511	9 - 1
POL. GRAND PARADIS	- V.D.A. CHARVENSOD	1 - 5
(1) - disputata il 28/09/2026		

GIRONE 9 - 1 Giornata - R		
(1) IVREA CALCIO ASD	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	2 - 0
(1) RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- VALLORCO	8 - 1
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 10 - 1 Giornata - R		
CANADA	- VIRTUS VERCELLI	1 - 6
DIABOLETTICALCIO VERCELLI	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	0 - 4

GIRONE 11 - 1 Giornata - R		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- BOSCONERESE A.S.D.	6 - 0
(1) VOLPIANO PIANESE	- FOOTBALL CLUB VOLPIANO	3 - 0
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 12 - 1 Giornata - R		
(1) DRUENTINA	- A.S.D. ATLETICO C.B.N.	3 - 2
(1) USD CASELETTE APS	- CIRIE CALCIO 1946	1 - 0
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 13 - 1 Giornata - R		
(1) ALPIGNANO	- PIANEZZA	4 - 0
LASCARIS 1954 ASD	- ACADEMY LASCARIS ASD	10 - 2
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 14 - 1 Giornata - R		
CALCIO LEINI	- VENARIA REALE	0 - 11
MAPPANESE	- BORGARO AUTOINGROS	0 - 12

GIRONE 15 - 1 Giornata - R		
(1) CALCIO SETTIMO	- PRO EUREKA	2 - 3
GASSINOSANRAFFAELE	- SAN GALLO SETTIMO	4 - 2
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 16 - 1 Giornata - R		
(1) ORATORIO ORBASSANO	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	1 - 3
(1) POL. PARADISO COLLEGNO	- ROSTA CALCIO	0 - 3
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 17 - 1 Giornata - R		
(1) LUSERNA	- CUMIANA SPORT	1 - 9
(2) PINEROLO	- POLISPORTIVA BRUINESE	7 - 0
(1) - disputata il 28/09/2026		
(2) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 18 - 1 Giornata - R		
(1) NICHELINO F.C. S.S.D.	- POLISPORTIVA GARINO	4 - 0
(1) VINOVO SPORT EVENTS	- CHISOLA CALCIO	1 - 0
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 19 - 1 Giornata - R		
CARRARA 90	- DORINA	17 - 0
(1) PERTUSA	- CIT TURIN LDE	1 - 3
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 20 - 1 Giornata - R		
ACADEMY VANCHIGLIA	- VANCHIGLIA 1915	2 - 2
(1) MIRAFIORI A.S.D.	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 0
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 21 - 1 Giornata - R		
(1) SAN GIORGIO TORINO	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	0 - 9
(1) VIANNEY	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 0
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 22 - 1 Giornata - R		
SISPORT S.P.A.	- BARRACUDA	3 - 0
VIRTUS CENISIA	- CENISIA A R.L.	0 - 1

GIRONE 23 - 1 Giornata - R		
(1) BEPPE VIOLA CALCIO	- LUCENTO	0 - 9
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- BARCANOVA CALCIO	4 - 0
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 24 - 1 Giornata - R		
(1) CHIERI	- PECETTO	5 - 0
(1) MONCALIERI CALCIO 1953	- PSG SSDARL	1 - 3
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 25 - 1 Giornata - R		
(1) CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- PANCALIERICASTAGNOLE	2 - 0
SAN LUIGI SANTENA APS	- SAVIGLIANESE FBC 1919	0 - 5
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 26 - 1 Giornata - R		
(1) OLIMPIC SALUZZO 1957	- INFERNOTTO CALCIO	0 - 0
(1) VALLE VARAITA CALCIO	- SALUZZO	1 - 8
(1) - disputata il 26/09/2026		

GIRONE 27 - 1 Giornata - R			GIRONE 28 - 1 Giornata - R		
MARENE	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 3	(1) A.C.CUNEO 1905 OLMO	- SANT ALBANO	10 - 0
SALICE	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	0 - 19	(1) PEDONA BORGO S.D.	- BOVES MDG CUNEO	4 - 1
(1) - disputata il 26/09/2026			(1) - disputata il 26/09/2026		
GIRONE 29 - 1 Giornata - R			GIRONE 30 - 1 Giornata - R		
BISALTA	- PIAZZA	4 - 0	LANGA CALCIO	- CHERASCHESE 1904	0 - 4
(1) MONREGALE CALCIO	- VALTANARO CALCIO-BAGNASCO	4 - 0	RORETESE 1975	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	0 - 10
(1) - disputata il 26/09/2026			(1) - disputata il 26/09/2026		
GIRONE 31 - 1 Giornata - R			GIRONE 32 - 1 Giornata - R		
SAN CASSIANO A.S.D.	- ALBESE 1917 SSDARL	0 - 8	(1) ACADEMY SCA	- SCA ASTI	0 - 13
			(1) SPARTAK SAN DAMIANO	- ASTI	0 - 5
			(1) - disputata il 26/09/2026		
GIRONE 33 - 1 Giornata - R			GIRONE 34 - 1 Giornata - R		
OVADESE SSDARL	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 3	MONFERRATO	- DERTHONA FBC 1908	0 - 15
S.D. SAVIO ASTI	- CANELLI 1922	5 - 0	VALENZANA MADO SSD.AR.L.	- FORTITUDO F.O.	2 - 2
GIRONE 35 - 1 Giornata - R			GIRONE 36 - 1 Giornata - R		
CASTELLAZZO B.DA	- ALESSANDRIA CALCIO1912 US	0 - 4	NOVESE A.S.D.	- ARQUATESE VALLI BORBERA	3 - 0
(1) DON BOSCO ALESSANDRIA	- SOLERO	1 - 2	(1) POL. FRUGAROLESE	- CARROSIO CALCIO	4 - 3
(1) - disputata il 26/09/2026			(1) - disputata il 26/09/2026		

WALKING FOOTBAL CAT OVER 50

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
(1) ASTI WALKING FOOTBALL	- AURORA NICHELINO WF	7 - 2	BIELLESE 1902 WF	- DEVILS WALKERS BORGOMANER	4 - 2
CRISTO ALESSANDRIA	- SASSELLO WF	4 - 4	NOVARA WALKING FOOTBALL	- WF CONFARTI GIANATO	4 - 1
(2) VALCHIUSELLA 1999	- WF CASALE 21 ASD	4 - 3	(1) VALLE CERVO SAN LORENZO	- F.C. GARLASCO	2 - 3
(1) - disputata il 21/09/2026			(1) - disputata il 23/09/2026		
(2) - disputata il 23/09/2026					

WALKING FOOTBAL CAT OVER 60

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
ASD ONNISPORT CLUB WF	- ASTI WALKING FOOTBALL	0 - 2	(1) BIELLESE 1902 WF	- CRISTO ALESSANDRIA	0 - 1
(1) PINEROLO LUSERNA WF	- AURORA NICHELINO WF	3 - 2	(2) DEVILS WALKERS BORGOMANER	- GAUDENZIANA NOVARA	3 - 3
(2) W.F. ROLANDO ALESSANDRIA	- SPORTING LG WF	1 - 1	NOVARA WALKING FOOTBALL	- VALLE CERVO SAN LORENZO	4 - 2
(1) - disputata il 23/09/2026			(1) - disputata il 21/09/2026		
(2) - disputata il 24/09/2026			(2) - disputata il 25/09/2026		

Delibera Giudice Sportivo

CAMPIONATO REGIONALE U17 - SECONDA SERIE

GARE DEL 27/09/2026

GIRONE A - 2 Giornata - A		
DERTHONA FBC 1908	- CRESCENTINESE	D

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, coadiuvato dai sostituti Avv. Marco Bertuzzi, Dott.ssa Sabina Motzo, Avv. Nicola Princi, Avv. Marco Schiavone Maria, assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 29, 30 Settembre e 1 Ottobre 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 20/ 9/2026

- **Gara VOLPIANO PIANESE - PRO EUREKA**

Il Giudice Sportivo Territoriale, con ricorso presentato dalla Società PRO EUREKA avverso la regolarità della gara disputata contro la Società VOLPIANO PIANESE in data 20 Settembre 2026 e valevole per il Campionato Eccellenza regionale maschile, s.s. 2026/2027, la ricorrente si duole della circostanza che, per motivi di parentela e quindi di opportunità, l'assistente arbitrale n. 1 avrebbe dovuto astenersi dal partecipare all'incontro; in conseguenza domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 CGS, la ripetizione della partita.

In buona sostanza, la sorella dell'assistente arbitrale n. 1 è sposata con il fratello dell'allenatore della squadra avversaria: da qui, a parere della ricorrente, nasce un oggettivo conflitto di interesse anche potenziale tale da legittimare la necessità di una preventiva astensione o, quantomeno la segnalazione ai propri dirigenti arbitrali del potenziale conflitto.

Detto conflitto si sarebbe poi esplicitato durante l'incontro, in occasione dell'espulsione del capitano della squadra ricorrente, avvenuta già nel corso del primo tempo, proprio su segnalazione dell'assistente n. 1.

Non si è costituita la società resistente.

Dopo la doverosa premessa che appaiono rispettate le formalità del preavviso, del ricorso e della tassa per l'accesso alla giustizia sportiva, occorre verificare il merito della questione.

Il punto di partenza per dirimere la questione è la disposizione contenuta all'art. 6.3 comma 2 del Codice etico AIA, secondo la quale "Ogni associato che abbia un qualsiasi interesse, avente contenuto economico o di altra natura, direttamente oppure indirettamente attraverso famigliari o persone con lui conviventi, con altre persone fisiche o persone giuridiche che operano, direttamente o indirettamente, nell'ambito della FIGC, delle Leghe e con società calcistiche, è tenuto a darne immediata informazione agli organi associativi di riferimento competenti in seno all'AIA".

Detta disposizione, purtuttavia, in caso di sua violazione non ha conseguenze dirette esterne, ma unicamente valutabili all'interno dell'associazione arbitrale, così come la dichiarazione di non essere in conflitto di interessi, fino a che non sia provato il dolo e/o l'illecito sportivo.

Nel caso che ci occupa, poi, la fonte sarebbe un rapporto di mera (eventuale) conoscenza tra le parti, non essendo in discussione la circostanza che non esiste un rapporto di parentela o affinità tra l'assistente arbitrale e l'allenatore, tanto che si può richiamare un vecchio brocardo latino: *affinis affinis non est affinis*, cioè l'affine dell'affine non è affine.

Ciò significa che il vincolo di affinità non si estende ai parenti dei rispettivi coniugi e, in conseguenza, l'assistente arbitrale e l'allenatore sono semplicemente i cognati dei due membri della coppia sposata, ma non hanno alcun legame giuridico di parentela o affinità tra di loro.

Se, quindi, sulla scorta della attuale legislazione, il ricorso teso ad ottenere la ripetizione dell'incontro appare infondato, nondimeno non si possono tralasciare altri aspetti del documento.

In primo luogo, merita un approfondimento istruttorio la circostanza del rapporto tra l'assistente e l'allenatore della squadra del VOLPIANO PIANESE, sotto il profilo della deontologia arbitrale, accertamento e giudizio che non spetta certamente a questo Giudice.

Allo stesso tempo, la Società ricorrente evidenzia la possibilità di un "grave illecito sportivo", legando il rapporto tra i due soggetti alla circostanza della espulsione del capitano della PRO EUREKA, circostanza che merita certamente un approfondimento istruttorio che esula dalle competenze di questo Giudice.

Pertanto,

DELIBERA

Di respingere il ricorso promosso dalla Società PRO EUREKA, confermando il risultato conseguito sul campo.

VOLPIANO PIANESE -PRO EUREKA 2-1

Dispone altresì di incamerare la tassa di ricorso.

GARE DEL 27/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/10/2026

LAMATTINA DANIELE (S.D. SAVIO ASTI)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RICCI MIRKO (VANCHIGLIA 1915)

Per condotta violenta consistita nel colpire volontariamente con un calcio alla coscia un avversario.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 27/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CASTELLAZZO B.DA

Per aver permesso l'accesso a soggetti non presenti in distinta nelle zone riservate ai tesserati.

Euro 100,00 VDL FIANO PLUS

Per il comportamento dei propri sostenitori che ingiuriavano l'assistente.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/10/2026

BELLO WALTER (ANNONESE)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/10/2026

CALABRESE STEFANO (FERIOLO CALCIO)

Allontanato dal terreno di gioco per proteste uscendo dall'area tecnica.

COMPAGNO ZOAN (MONTANARO)
MAURIZIO

Allontanato dal terreno di gioco per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

FLORIO RICCARDO (IVREA CALCIO ASD)

Per l'inqualificabile comportamento tenuto dal giocatore che nel momento dell'espulsione proferiva insulti e ingiurie all'indirizzo dell'assistente a contenuto gravemente denigratorio; nell'uscire dal campo continuava con tale atteggiamento Il calciatore, in più occasioni e anche dopo il provvedimento di espulsione, rivolgeva frasi ingiuriose e irrispettose nei confronti sia dell'arbitro che dell'assistente, con insulti anche a carattere denigratorio. Un comportamento francamente inaccettabile per uno sportivo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORONA STEFANO (A.S.D. ATLETICO C.B.N.)

GASTALDI CHRISTIAN (BISALTA)

BRUNERO DARIO (CENTRO
GIOV.CALC.AOSTAMSP)

MANFRONI CRISTIAN (FERIOLO CALCIO)

GNEMMI MANUEL (GATTINARA F.C.)

LADOGANA ALESSANDRO (SPORTING CLUB BEIBORG
ASD)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 26/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TORRE EDOARDO

(F.C. CASTIGLIONE)

GARE DEL 27/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 VALLE ELVO

Per i ripetuti insulti anche sessisti rivolti dai propri sostenitori all'arbitro

Euro 150,00 GRAVELLONA SAN PIETRO

per il comportamento tenuto da un giocatore che ha creato diversi danni all'interno dello spogliatoio rompendo la porta la sedia e il doccia. Per tali danni si riconosce la responsabilità oggettiva della società

Euro 100,00 GRAVELLONA SAN PIETRO

Per danneggiamento da parte dei propri calciatori dello spogliatoio.

Si riconosce la responsabilità della società GRAVELLONA per i danni causati dai suoi tesserati all'interno dello spogliatoio

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/10/2026

MOTTA VALERIO

(MONCALVO CALCIO)

Per avere ripetutamente rivolto espressioni ingiuriose verso l'arbitro, proseguendo con il suo comportamento offensivo anche successivamente all'espulsione e dagli spalti

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2026

ODASSO FABIO

(CARRU MAGLIANO ALPI)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara, reiterato fuori dal terreno di gioco.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 6/10/2026

CHIGHINE MATTEO

(AREA CALCIO ALBA ROERO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dei dirigenti avversari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PUGLIA MARCO (DUOMO CHIERI A.S.D.)

Al termine della partita, a seguito di una provocazione proveniente dagli spalti, il calciatore corre con atteggiamento nervoso verso la rete di recinzione colpendo uno spettatore con uno sputo.

LORASCHI DAVIDE LUIGI (GRAVELLONA SAN PIETRO)

Per avere rivolto all'arbitro plurime espressioni ingiuriose e offensive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

REYES ZURITA ADRIAN (LIBARNA)
ALEJANDR

Per condotta violenta consistita nello sferrare uno schiaffo ad un avversario.

PENARIOL SIMONE (PIEDIMULERA)

Per avere offeso con ingiurie un giocatore avversario

AGU EDOARDO (REVELLO CALCIO)

Per condotta violenta consistita nello sferrare uno schiaffo ad un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSTABELLO LEONARDO (AIRASCHESE 1972)	MAIA STEFANO (CARRU MAGLIANO ALPI)
GARLASSI AXEL (CROCETTA CALCIO ASD)	GILLIO GABRIELE (NARZOLE CALCIO)
BURCA SERGIU ADRIAN (POL. PARADISO COLLEGNO)	GABUTTO LORENZO (REVELLO CALCIO)
AMBROGIO NICOLO (SAN BENIGNO)	MANGIA ALESSANDRO (SAN BERNARDO)
FURLAN MATTEO (VALDUGGIA CALCIO)	

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GUEYE SERIGNE SALIOU (GRAVELLONA SAN PIETRO)

Per condotta gravemente antisportiva e violenta all'interno dello spogliatoio, laddove il giocatore danneggia la porta dello stesso colpendola con un calcio per aprirla, successivamente danneggia una sedia all'interno dello stesso spogliatoio.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 20/ 9/2026

- **Gara POLISPORTIVA MONTATESE - POLISPORTIVA GARINO**
Il Giudice sportivo,

- visto il ricorso presentato dalla società GARINO all'incontro Polisportiva Montatese - Polisportiva Garino del 20 settembre 2026, valevole per il campionato di seconda categoria girone F, terminato con il punteggio 1-3;

- rilevato che la partita non si può considerare conclusa, considerato che al minuto 44 del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere in maniera definitiva l'incontro in ragione di una rissa che ha visto coinvolti un rilevante numero di giocatori di ambo le squadre, tanto che 12 giocatori (sei per squadra) sono stati espulsi;

- dato atto che il GARINO, in sede di ricorso domanda al Giudice Sportivo: "di voler procedere a un'attenta verifica:

1. della dinamica che ha determinato l'interruzione/conclusione della gara;
2. dell'effettivo coinvolgimento dei singoli calciatori indicati nel referto come espulsi;
3. delle evidenti incongruenze riscontrabili nell'identificazione dei calciatori sanzionati;
4. della posizione del n. 15 del Garino, effettivamente espulso dal terreno di gioco ma non indicato, per quanto risulta, nell'elenco dei calciatori sanzionati;
5. della posizione del n. 6 della Montatese, che al momento dell'episodio si trovava a terra e necessitava dell'intervento dei soccorsi;
6. delle motivazioni e delle condotte specificamente attribuite dal direttore di gara a ciascun calciatore indicato come espulso;
7. del contenuto della relazione dell'osservatore di gara, di cui si richiede espressamente copia"; - considerato che, ai sensi dell'art. 65 CGS, il Giudice sportivo decide in merito "alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco", ne consegue che i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono inammissibili e la richiesta sub 7 è irricevibile non avendo nessuna valenza, qualora non allegata;

- considerato altresì che la società ricorrente in data 27 settembre 2026 ha presentato ulteriore memoria con la quale pone ulteriore domande che sono inammissibili in quanto tardive; la stessa sanzione di inammissibilità copre gli allegati (messaggi whatsapp tra l'arbitro e i dirigenti, peraltro quantomai inopportuni da parte del direttore di gara) in quanto la procedura prevede il preavviso e il ricorso, mentre ulteriori memorie sono ammissibili in tanto in quanto siano replica delle controdeduzioni avversarie (non presenti nel caso in esame); -

viceversa il rapporto arbitrale fa piena prova dei fatti ivi descritti e, a prescindere dal contesto, dopo aver espulso 6 giocatori per squadra non vi erano neppure le condizioni regolamentari per la prosecuzione dell'incontro (mancanza del numero minimo di calciatori, per entrambe le squadre),

- considerato infine come l'arbitro (anche nel successivo report 29.9.26 richiesto da questo Giudice) evidenzia un forte clima di tensione, con concreto rischio per la propria incolumità, riportando una situazione di forte tensione, di minacce ricevute e il concreto rischio di aggressione, tanto da interromperla al minuto 44 del secondo tempo, senza quindi concluderla né facendo giocare i minuti di recupero essendo ritenuta a rischio la sua incolumità personale,

DELIBERA

- di respingere il ricorso della società Polisportiva Garino
- di assegnare gara persa ad entrambe le Società con il risultato di 0- 3;
- di comminare alla società Polisportiva Montatese l'ammenda di 500,00 per il comportamento dei propri tesserati che hanno dato il via alla rissa che ha costretto l'arbitro alla sospensione della partita e per il comportamento successivo di giocatori e dirigenti che hanno poi minacciato l'arbitro,
- di comminare alla società Polisportiva Garino l'ammenda di Euro 300,00, per il comportamento dei propri tesserati che hanno dato il via alla rissa che ha costretto l'arbitro alla sospensione

della partita e per il comportamento successivo di giocatori e dirigenti che hanno poi minacciato l'arbitro,

- di squalificare per 4 gare effettive il giocatore Gili Emanuele (POL. MONTATESE)
Per condotta violenta tenuta in occasione della maxi rissa, con l'aggravante di aver dato avvio alla stessa, correndo dalla propria area a quella avversaria per colpire un giocatore
- di squalificare per 3 gare effettive il giocatore Morone Enrico (POL. MONTATESE)
Per aver partecipato attivamente alla maxi rissa
- di squalificare per 3 gare effettive il giocatore Piccoli Santiago (POL. MONTATESE)
Per aver partecipato attivamente alla maxi rissa
- di squalificare per 3 gare effettive il giocatore Chirhoc Robert (POL. MONTATESE)
Per aver partecipato attivamente alla maxi rissa
- di squalificare per 3 gare effettive il giocatore Cauda Lorenzo (POL. MONTATESE)
Per aver partecipato attivamente alla maxi rissa
- di squalificare per 3 gare effettive il giocatore Morone Edoardo (POL. MONTATESE)
Per aver partecipato attivamente alla maxi rissa
- di squalificare per 3 gare effettive il giocatore Irrera Alessandro (POL. GARINO)
Per aver partecipato attivamente alla maxi rissa
- di squalificare per 3 gare effettive il giocatore Fassone Andrea (POL. GARINO)
Per aver partecipato attivamente alla maxi rissa
- di squalificare per 3 gare effettive il giocatore Parola Tommaso (POL. GARINO)
Per aver partecipato attivamente alla maxi rissa
- di squalificare per 3 gare effettive il giocatore Torchio Andrea (POL. GARINO)
Per aver partecipato attivamente alla maxi rissa
- di squalificare per 3 gare effettive il giocatore D'agostino Gabriele (POL. GARINO)
Per aver partecipato attivamente alla maxi rissa
- di squalificare per 3 gare effettive il giocatore Fiandaca Samuele (POL. GARINO)
Per aver partecipato attivamente alla maxi rissa
- Inibire fino al 13/10/2026 il dirigente MOLA Agostino (POL. GARINO)
per comportamento minaccioso verso un giocatore della squadra avversaria
- di incamerare la tassa di ricorso.
- **Gara CIT TURIN LDE - VIRTUS CENISIA**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- letto il ricorso presentato da parte della Società CIT TURIN LDE avverso la regolarità della gara disputata in data 20/09/2026 contro la società VIRTUS CENISIA, valida per il Campionato Seconda Categoria, Girone D, s.s. 2026/2027, con il quale la Società ricorrente lamenta l'irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari, con la maglia n. 17, del calciatore Bustillo Fleites Jan Marcos, impiegato sul terreno di gioco, il quale sarebbe

stato in costanza di squalifica, non avendo integralmente scontato tre giornate di squalifica comminate nella precedente stagione e evidenziate con il CU n. 65 del 14.5.26;

- osservato che il predetto ricorso ed il relativo preannuncio sono stati depositati con PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 21 settembre 2026 contestualmente trasmessi, sempre a mezzo PEC, alla Società avversaria, che non ha depositato controdeduzioni;

- esaminati il referto di gara, nonché la distinta giocatori della VIRTUS CENISIA per la gara in oggetto, dai quali risulta effettivamente lo schieramento in campo del suddetto giocatore, per essere subentrato sul terreno di gioco al minuto 18 del secondo tempo sul punteggio di 1-1 e perchè la società convenuta non ha dimostrato la contraria circostanza;

- verificato altresì che lo stesso si trovava in costanza di squalifica, come lamentato dalla ricorrente, non avendo scontato il turno di squalifica nella competizione della scorsa stagione, alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto, pertanto, che la squalifica irrogata nella passata stagione sportiva dal Giudice Sportivo a carico del Sig. Bustillo Fleites Jan Marcos, non in allora scontata, debba trovare esecuzione nella prima gara utile alla quale partecipa l'attuale Società di appartenenza del giocatore, e che quindi il reclamo della Società CIT TURIN LDE sia fondato (anche in assenza di controdeduzioni da parte della società CENISIA),

DELIBERA

- di accogliere il ricorso presentato dalla società CIT TURIN LDE , assegnando gara persa alla Società VIRTUS CENISIA , ed omologando il seguente risultato:

CIT TURIN LDE - VIRTUS CENISIA 3-0;

- di comminare l'ammenda di Euro 100,00 alla società VIRTUS CENISIA;

- di squalificare il Dirigente accompagnatore Sig. Matteo Petrini, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 12/10/2026;

- di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore Bustillo Fleites Jan Marcos, squalifica da scontarsi a seguito della precedente;

- di restituire la tassa di reclamo, in ragione dell'accoglimento del ricorso.

GARE DEL 27/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 AOSTA CALCIO 511

Per i gravi e ripetuti insulti dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro

Euro 125,00 SPORTING BORGOLAVEZZARO

Per le frasi ingiuriose dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro e per il lancio di fumogeni .

Euro 100,00 RIVER PLAINE

per le frasi irraguardose dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/10/2026

BERTELLO DANIELE (POLISPORT CASTAGNOLE)

Per tutto l'arco del primo tempo protestava in modo vistoso e ad alta voce e anche dopo l'espulsione dagli spalti usava frasi irruvidose e ingiuriose

MORANDO MARCO (SCIOLZE)

Per essersi rivoltò in modo minaccioso e ingiurioso nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 30/10/2026

CARDONE PAOLO (ONNISPORT CLUB)

Per avere rivoltò all'arbitro espressione ingiuriosa

INIBIZIONE FINO AL 16/10/2026

GARGANO FRANCESCO (STRAMBINESE 1924)

Per continue proteste all'indirizzo dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/10/2026

ARDISSONE ALEX (STRAMBINESE 1924)

Per essere entrato nel campo di gioco senza autorizzazione.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

FAZARI SAMUEL (AOSTA CALCIO 511)

A seguito di un fallo commesso dal sig. Fazari, lo stesso giocatore scagliava una pallonata contro l'avversario a terra e gli rivolgeva vari insulti. Nel momento in cui l'arbitro lo richiamava per notificare l'espulsione, lui lo spingeva per andare ad aggredire l'avversario che si trovava a terra non riuscendo nel proprio intento solo perchè bloccato da compagni ed avversari.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SHKRELI ANDERSON (AOSTA CALCIO 511)

Dopo svariati richiami e un'ammonizione comminata durante il primo tempo, il sig. Shkreli con il pallone non in gioco si scagliava correndo contro l'arbitro in maniera molto minacciosa e rivolgendo nei suoi confronti svariati insulti.

PIZZOCCARO SIMONE (ONNISPORT CLUB)

Espulso per frase blasfema, successivamente dagli spalti rivolgeva verso l'arbitro ripetute frasi ingiuriose e denigratorie.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MOLTENI GIACOMO (CASALE CORTE CERRO)

Espulso per doppia ammonizione ha poi proseguito nell'usare linguaggio irrispettoso nei confronti dell'arbitro, pur essendo capitano

CANU DANILO (DEPORTIVO BISTAGNO) CALCIO

Per condotta violenta consistita nel mettere le mani in faccia ad un avversario spingendolo a terra.

RACO MATTIA (TORRI BIELLESI A.S.D.)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOLINTIS MIHAI (ACADEMY BACIGALUPO)
ALEXANDRU

VERANO JACOPO (ASD MANTA CALCIO)

NETTI CHRISTIAN (BARRACUDA)

LISA VALERIO (BUTTIGLIERESE 95)

STELLA LORENZO (CALLIANO CALCIO)

MARTINI NICOLA (CARAGLIO CALCIO)

DANFA CHEIKH TIDIANE (CHIVASSO CALCIO)

GENESI STEFANO (MORANESE 1908)

ORSI FRANCESCO (PIAZZA)

CAFORIO RICCARDO (POLISPORTIVA SAN DONATO)

DEL MORO SAMUELE (POLISPORTIVA VALMALONE)

VINCI GABRIELE (ROLETTO VAL NOCE)

MANDELLI ALESSANDRO (S.ROCCO)

DHAFFAR ADAM (SANTHIA 1903)

CUDA STEFANO (VERBANIA CALCIO 1959)

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 26/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPUTI EMANUELE (BARCANOVA CALCIO)

DAVID THOMAS (LUPETTI BIANCHI TRINO)

SCOPELLITI MATHIAS (LUPETTI BIANCHI TRINO)

GARE DEL 27/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CARRARA 90

Per il comportamento ingiurioso dei propri sostenitori all'indirizzo dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GIULIANI MARCO (DORINA)

Per condotta violenta consistita nello sferrare volontariamente un pugno al volto di un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUGHERA EDOARDO (CAMERI CALCIO) AMMIRATA MICHAEL (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 25/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANTONE GIACOMO (FUTSAL BUSCA) RASERO ANDREA (POL LIBERTAS ANTIGNANO)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 25/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORELLO PAOLO (LEINI 96)

GARE DEL 28/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMPIONATO REGIONALE U17 - PRIMA SERIE

GARE DEL 20/ 9/2026

- **Gara CSF CARMAGNOLA QUEENCAR - CHISOLA CALCIO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

ricevuto il ricorso presentato dalla Società ASD CHISOLA CALCIO avverso la regolarità della gara disputata contro la Società ASD CSF CARMAGNOLA in data 20 settembre 2026 e valevole per il Campionato Under 17 prima serie, con il quale la ricorrente si duole della circostanza che la squadra avversaria abbia utilizzato un giocatore, Simone Brun, che risultava squalificato a seguito dell'ultima partita dello scorso campionato, allorché militava nella squadra Vinovo sport Events, nel campionato Under 16 (CU n. 91 del 16.4.26).

La società ASD CSF CARMAGNOLA si è costituita nel giudizio rappresentando che il turno di squalifica del giocatore era già stato scontato, non avendo lo stesso partecipato alla partita del 6 settembre 2026 nel campionato di Eccellenza.

Le parti depositavano ulteriori memorie ove delineavano le proprie distinte posizioni.

Dopo la doverosa premessa che appaiono rispettate le formalità del preavviso, del ricorso e della tassa per l'accesso alla giustizia sportiva, occorre verificare il merito della questione.

Il punto chiave per dirimere la controversia è l'interpretazione dell'art. 21 c. 7 CGS, secondo il quale "(...) qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza (...)"

Ciò che rileva è che il calciatore in questione non ha cambiato la categoria di appartenenza: SGS era al momento della squalifica (Under 16) e SGS è oggi (Under 17, seppur con una squadra nuova).

Se la categoria di appartenenza è la stessa ecco che, sostiene la disposizione, la squalifica va scontata in quella categoria.

Così, il Collegio di Garanzia del CONI ha potuto sostenere come "i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell'effettività, che impone che quest'ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato" (decisione n. 20/2020).

Così, il caso che ci occupa è certamente particolare: un giocatore viene squalificato all'ultima giornata del campionato Under 16, quindi Allievi fascia B e l'anno dopo ha l'età per giocare nella cd. categoria piena, cioè l'Under 17, sempre e comunque all'interno del circuito del Settore Giovanile e Scolastico.

Allo stesso tempo, il giocatore Under 17 è liberamente convocabile in prima squadra, in questo caso nel campionato di Eccellenza, ove milita, appunto, la prima squadra della società CARMAGNOLA.

Nel nostro caso, la prima squadra della società CARMAGNOLA, il cui primo incontro ufficiale di campionato era antecedente a quello dell'Under 17 non convoca il ragazzo ritenendo così scontata la squalifica.

Il giocatore quindi prende regolarmente parte alla prima partita della Under 17 e, da qui, il ricorso del CHISOLA.

Il CARMAGNOLA, per giustificare il proprio operato, richiama ampiamente alla decisione 17/2026 del Collegio di Garanzia dello Sport, fattispecie non proprio omogenea a quale in parola perché il calciatore, lì, era stato impiegato in prima squadra.

In ogni caso si ritiene di aderire a quella copiosa giurisprudenza che ritiene coerente con la disciplina di cui all'art. 21 CGS FIGC, l'interpretazione per la quale per cui il calciatore che viene squalificato per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione; tuttavia, nel caso in cui il calciatore squalificato cambi "categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores", lo stesso dovrà scontare la squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società.

In altri termini, il riportato art. 21, comma 7, CGS FIGC, risulta essere chiaro nella sua formulazione: solo ove il calciatore abbia cambiato categoria di appartenenza, deve scontare la squalifica nella "prima squadra della nuova società" presso la quale risulta tesserato: "in applicazione del principio dell'effettività della sanzione, la stessa (cioè la squalifica), intanto, può essere scontata nella stagione successiva nella medesima categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove, invece, il tesserato nella successiva stagione non appartenga più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra" (cfr. Collegio di Garanzia, Prima sezione, decisione 9/2026 che richiama altra giurisprudenza).

Il giocatore Simone Brun, sia nel momento in cui è stato destinatario della squalifica che nel momento in cui la squalifica stessa doveva essere eseguita, faceva parte della categoria SGS e, in conseguenza, in forza del principio di effettività e di quello di omogeneità, la squalifica doveva essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato.

Se non ha cambiato la categoria, come il giocatore in questione non ha cambiato categoria perché nell'età di appartenenza alla stessa categoria della squalifica, ecco che la squalifica stessa va scontata all'interno della categoria di appartenenza: nel caso che ci occupa, l'Under 17 del Settore Giovanile e Scolastico.

La squalifica, dunque, segue la "crescita" del giocatore, unica soluzione logica che serve ad evitare che le società possano decidere, con relativo arbitrio, la partita e/o il campionato in cui far scontare la sanzione al proprio tesserato.

Per quanto riguarda la presenza in campo del giocatore, la stessa si può dare come effettiva, per la mancata contestazione da parte della società di appartenenza alla circostanza di aver partecipato all'incontro.

Pertanto,

DELIBERA di

- accogliere il ricorso presentato dalla Società ASD CHISOLA CALCIO ;
- determina il risultato dell'incontro nel seguente punteggio:

ASD CSF CARMAGNOLA – ASD CHISOLA CALCIO 0-3;

- condanna la società ASD CSF CARMAGNOLA al pagamento della somma di € 100,00 a titolo di ammenda;
- dichiara l'inibizione del dirigente della società ASD CSF CARMAGNOLA sig. Tedeschi Roberto fino alla data del 15 ottobre 2026;
- dichiara la squalifica del giocatore della società ASD CSF CARMAGNOLA Simone Brun per una ulteriore gara, squalifica da scontarsi a seguito della precedente.

Dispone altresì di restituire alla società ricorrente la tassa di ricorso.

CAMPIONATO REGIONALE U17 - SECONDA SERIE

GARE DEL 20/ 9/2026

- **Gara del 20/ 9/2026 ACQUI F.C. SSDARL - DIAVOLETTICALCIO VERCELLI**

Con ricorso 23 settembre 2026, la Società ASD DIAVOLETTICALCIO VERCELLI ha presentato ricorso in relazione all'incontro ACQUI FC - DIAVOLETTI del 20 settembre 2026, terminato con il punteggio di 1-0 e valido per il campionato Under 17 Seconda Serie girone A.

Nello specifico, la ricorrente deduce che la Società ACQUI ha effettuato le proprie sostituzioni utilizzando quattro distinte interruzioni di gioco (slot), in palese violazione al limite massimo di tre slot fissato dalla attuale normativa.

In virtù di tale violazione, la ricorrente ha formulato la richiesta di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., in particolare la perdita dell'incontro per la società ACQUI ovvero, in subordine, la ripetizione dello stesso.

Il preannuncio è stato notificato in data 21 settembre e la società ACQUI non ha presentato controdeduzioni.

Quanto al fatto storico descritto nel ricorso, ovvero l'utilizzo di quattro slot per le sostituzioni, si può ritenere confermato dal referto arbitrale, che le riporta nei termini descritti dalla ricorrente.

Nondimeno, la quarta sostituzione è avvenuta al minuto 45+2 sul punteggio di 1-0, apparendo quindi come una deliberata violazione della regola, ben conosciuta da tutte le società informate in più occasioni della novità regolamentare.

Si tratta dunque di un incontro del campionato Under 17, considerato compreso nel Settore Giovanile Scolastico che, da questa stagione, offre una diversa regolamentazione delle sostituzioni: sul Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 13 luglio, alla pag. 36/54, al punto art. 9.3 viene stabilito che "Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto".

Sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 2026, il Comitato Regionale Piemonte VdA ha riportato il seguente avviso: "Si trascrive - qui di seguito - il testo integrale della nota pervenutaci dal Settore Giovanile e Scolastico inerente quanto indicato in epigrafe: "Con riferimento a quanto riportato in oggetto, a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo dello scrivente Settore nella riunione del 22 luglio u.s., si comunica che il Consiglio Federale riunitosi in data 29 luglio u.s., ha approvato la richiesta di deroga all'art. 74 delle N.O.I.F., acconsentendo alla sperimentazione nei Campionati Regionali e Provinciali SGS U14, U15, U16 e U17, dell'effettuazione delle sette sostituzioni in tre interruzioni di gioco per squadra, ferma restando la possibilità di effettuare le sostituzioni anche nell'intervallo (...)"

La nuova disposizione pertanto consente nei campionati SGS di effettuare sette sostituzioni in tre slot.

Il problema ora si pone per valutare la corretta sanzione alla violazione della regola.

Secondo un significativo precedente cui si ritiene di adeguarsi (Corte Sportiva d'Appello, III Sezione FIGC, decisione 37 stagione 2024/25), la sanzione corretta in presenza di congrua e diretta domanda della società ricorrente appare quella della ripetizione della partita ex art. 10 c. 5 lett. C CGS: "Tale deve qualificarsi l'accertata violazione delle modalità delle sostituzioni dei giocatori, oltre il numero massimo di tre interruzioni di gioco" mentre "non può disporsi la sanzione della perdita della gara, che è prevista dall'art. 10, sesto comma, C.G.S. esclusivamente per l'ipotesi di partecipazione di calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte"(cfr. sentenza citata).

Pertanto,

DELIBERA di

- accogliere il ricorso presentato dalla Società ASD DIAVOLETTICALCIO VERCELLI e in conseguenza non viene omologato il risultato della partita;
- ordina ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 c. 5 lett. C CGS la ripetizione della partita ACQUI FC - ASD DIAVOLETTICALCIO VERCELLI dando mandato al Comitato Regionale di indicare alle società la data del nuovo incontro;
- dispone applicarsi alla società FC ACQUI l'ammenda di 300,00;
- dispone la squalifica dell'allenatore della società FC ACQUI Robiglio Massimo fino alla data del 14 ottobre 2026;
- dispone l'inibizione del dirigente della società FC ACQUI Ferrari Federica fino alla data del 14 ottobre 2026.

Dispone la restituzione della tassa di ricorso.

- squalificare per una giornata il giocatore DIAWARA HAMED (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)
- squalificare per una giornata il giocatore ALBRIZIO MATTIA (ACQUI FC).

• **Gara ROSTA CALCIO - LUCENTO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- letto il ricorso presentato da parte della Società ROSTA CALCIO avverso la regolarità della gara disputata in data 20/09/2026 contro la società LUCENTO, valida per il Campionato Under 17 Seconda Serie Girone B, s.s. 2026/2027, con il quale la Società ricorrente lamenta l'irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari, con la maglia n. 8, del calciatore Marco Dardino, impiegato sul terreno di gioco, il quale sarebbe stato in costanza di squalifica, non avendo integralmente scontato una giornata di squalifica comminata nella precedente stagione e evidenziata con il CU n. 117 del 11.6.26;

- osservato che il predetto ricorso è stato depositato con PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 21 settembre 2026 contestualmente trasmesso, sempre a mezzo PEC, alla Società avversaria, si deve osservare che la mancanza del prescritto preavviso non inficia la regolarità della procedura, poiché il ricorso (completo nei suoi elementi e della prescritta tassa) è stato notificato nei termini previsti dal preavviso, facendo quindi anche le funzioni di quest'ultimo atto; in ogni caso la controparte, sul punto, nulla ha osservato;

- la società LUCENTO, in data 28 settembre 2026 ha depositato controdeduzioni con le quali, da un lato ammette la circostanza dedotta in ricorso e dall'altro evidenzia come, a suo dire, anche un giocatore del ROSTA risultava squalificato e quindi non abile per la medesima partita: va da subito rilevato come tale doglianza sia inammissibile perché tardiva, mancante del preavviso e della tassa di ricorso, nonché è stata formulata in via dubitativa, chiedendo di accertare la circostanza verificando se, del caso, quel giocatore, fosse ancora in costanza di squalifica; non avendo dunque le caratteristiche di un ricorso, questo Giudice non deve pronunciarsi in merito alla richiesta del LUCENTO;

- esaminati il referto di gara, nonché la distinta giocatori della LUCENTO per la gara in oggetto, dai quali risulta lo schieramento in campo del suddetto giocatore, per aver indossato la casacca n. 8 e perché la società convenuta ha ammesso la circostanza;

- verificato altresì che lo stesso si trovava in costanza di squalifica, come lamentato dalla ricorrente, non avendo scontato il turno di squalifica nella competizione della scorsa stagione, alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto, pertanto, che la squalifica irrogata nella passata stagione sportiva dal Giudice Sportivo a carico del Sig. Marco Dardino, non in allora scontata, debba trovare esecuzione nella prima gara utile alla quale partecipa l'attuale Società di appartenenza del giocatore, e che quindi il reclamo della Società ROSTA sia fondato,

DELIBERA

- di accogliere il ricorso presentato dalla società ROSTA CALCIO, assegnando gara persa alla Società LUCENTO, ed omologando il seguente risultato:

ROSTA CALCIO - LUCENTO 3-0;

- di comminare l'ammenda di Euro 100,00 alla società LUCENTO;
- di squalificare il Dirigente accompagnatore Sig. Cesare Solza, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 12/10/2026;
- di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore Marco Dardino, squalifica da scontarsi a seguito della precedente;
- di restituire la tassa di reclamo, in ragione dell'accoglimento del ricorso.

GARE DEL 27/ 9/2026

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara DERTHONA FBC 1908 - CRESCENTINESE

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.CRESCENTINESE ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 AUTOVIP SAN MAURO CALCIO

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio dell'arbitro, mancanza delle chiavi, nonché per aver permesso l'accesso allo spogliatoio arbitrale a soggetti non in distinta e non aver dichiarato chi avesse imbrattato gli effetti personali dell'arbitro.

Euro 100,00 CARIGNANO A.S.D.

Per ingiurie dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BIZIMANA JOEL

(MIRAFIORI A.S.D.)

Per condotta violenta ai danni di un compagno di squadra, consistita in una testata, nonché minacciosa nei confronti degli avversari con un gesto inqualificabile per uno sportivo.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MUCCI FRANCESCO

(PIANEZZA)

Per l'inqualificabile comportamento consistito nell'introdursi nello spogliatoio dell'arbitro, rimasto aperto, per bagnare gli effetti personali del direttore di gara come successivamente confessato.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASTRONOVO ANGELO AYMAN (ACQUI F.C. SSDARL)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dei giocatori e dirigenti avversari.

LA ROSA LEONARDO (CARROSIO CALCIO)

Per condotta violenta consistita nello stratonare un avversario per il collo.

MILLICO MAICOL (MAPPANESE)

Per condotta violenta consistita nello sferrare una gomitata ad un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASALE NIKOLAS (A.S.D. ATLETICO C.B.N.)

MOLINARO CESARE (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

INVERNIZZI ETTORE (DERTHONA FBC 1908)

SABENA MARCELLO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

ZANOLA FEDERICO (JUVENTUS DOMO)

MALANDRINO JACOPO (PIANEZZA)

PELLEGRINO FRANCESCO (PINEROLO)

APOPEI RARES CRISTIAN (POLISPORTIVA GARINO)

SCARAMOZZINO SIMONE (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

CAMPIONATO REGIONALE U16 - SECONDA SERIE

GARE DEL 19/ 9/2026

Gara PSG SSDARL - MONREGALE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- letto il ricorso presentato da parte della Società MONREGALE CALCIO SCSD avverso la regolarità della gara disputata in data 19/09/2026 contro la società PSG SSDARL, valida per il Campionato Under 16 Seconda Serie Girone C, s.s. 2026/2027, con il quale la Società ricorrente lamenta l'irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari, con la maglia n. 8, del calciatore Ludovico Lusardi, impiegato sul terreno di gioco, il quale sarebbe stato in costanza di squalifica, non avendo integralmente scontato una giornata di squalifica comminata nella precedente stagione e evidenziata con il CU n. 117 del 11.6.26;

- osservato che il predetto ricorso ed il relativo preannuncio sono stati depositati con PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 21 settembre 2026 contestualmente trasmessi, sempre a mezzo PEC, alla Società avversaria, che non ha depositato controdeduzioni;

- esaminati il referto di gara, nonché la distinta giocatori della PSGSSDARL per la gara in oggetto, dai quali risulta lo schieramento in campo del suddetto giocatore, per aver indossato la casacca n. 8 e perché la società convenuta non ha dimostrato la contraria circostanza;

- verificato altresì che lo stesso si trovava in costanza di squalifica, come lamentato dalla ricorrente, non avendo scontato il turno di squalifica nella competizione della scorsa stagione, alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto, pertanto, che la squalifica irrogata nella passata stagione sportiva dal Giudice Sportivo a carico del Sig. Ludovico Lusardi, non in allora scontata, debba trovare esecuzione nella prima gara utile alla quale partecipa l'attuale Società di appartenenza del giocatore, e che quindi il reclamo della Società MONREGALE sia fondato (anche in assenza di controdeduzioni da parte della società PSG),

DELIBERA

- di accogliere il ricorso presentato dalla società MONREGALE CALCIO SCSD, assegnando gara persa alla Società PSG SSDARL, ed omologando il seguente risultato:

PSG SSDARL - MONREGALE CALCIO SCSD 0-3;

- di comminare l'ammenda di Euro 100,00 alla società PSG SSDARL;
- di squalificare il Dirigente accompagnatore Sig.ra Francesca Milocco, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 12/10/2026;
- di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore Ludovico Lusardi, squalifica da scontarsi a seguito della precedente;
- di restituire la tassa di reclamo, in ragione dell'accoglimento del ricorso.

Gara SALUZZO - SAVIGLIANESE FBC 1919

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- letto il ricorso presentato da parte della Società SSD SRL SAVIGLIANESE FBC 1919 avverso la regolarità della gara disputata in data 19/09/2026 contro la società SALUZZO, valida per il Campionato Under 16 Seconda Serie Girone C, s.s. 2026/2027, con il quale la Società ricorrente lamenta l'irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari, con la maglia n. 5, del calciatore Luca Fusillo, impiegato sul terreno di gioco, il quale sarebbe stato in costanza di squalifica, non avendo integralmente scontato due giornate di squalifica comminate nella precedente stagione e evidenziate con il CU n. 114 del 4.6.26;
- osservato che il predetto ricorso ed il relativo preannuncio sono stati depositati con PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 21 e 22 settembre 2026 contestualmente trasmessi, sempre a mezzo PEC, alla Società avversaria, che non ha depositato controdeduzioni;
- esaminati il referto di gara, nonché la distinta giocatori della SALUZZO per la gara in oggetto, dai quali risulta effettivamente lo schieramento in campo del suddetto giocatore, che aveva indosso la maglietta n. 5 tanto che la società convenuta non ha dimostrato la contraria circostanza;
- verificato altresì che lo stesso si trovava in costanza di squalifica, come lamentato dalla ricorrente, non avendo scontato il secondo turno di squalifica nella competizione della scorsa stagione, alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto, pertanto, che la squalifica irrogata nella passata stagione sportiva dal Giudice Sportivo a carico del Sig. Luca Fusillo, non in allora scontata, debba trovare esecuzione nella prima gara utile alla quale partecipa l'attuale Società di appartenenza del giocatore, e che quindi il reclamo della Società SAVIGLIANESE sia fondato (anche in assenza di controdeduzioni da parte della società SALUZZO),

DELIBERA

- di accogliere il ricorso presentato dalla società SSD SRL SAVIGLIANESE FBC 1919, assegnando gara persa alla Società SALUZZO, ed omologando il seguente risultato:

SALUZZO - SSD SRL SAVIGLIANESE FBC 1919 0 - 3;

- di comminare l'ammenda di Euro 100,00 alla società SALUZZO;
- di squalificare il Dirigente accompagnatore Sig. Paolo RADOSTA, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 12/10/2026;
- di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore Luca FUSILLO, squalifica da scontarsi a seguito della precedente;
- di restituire la tassa di reclamo, in ragione dell'accoglimento del ricorso.

GARE DEL 26/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CANAJ NICOLAS (BULE'BELLINZAGO)

Per condotta violenta consistita nello spingere un avversario facendolo cadere a terra, senza procurare danni fisici.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

EL GADDA ANASS (RIVER PLAINE)

Al termine della gara mentre l'arbitro si accingeva ad uscire dall'impianto rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti di quest'ultimo

CAMPIONATO REGIONALE U15 - SECONDA SERIE

GARE DEL 20/ 9/2026

- **Gara POL. PARADISO COLLEGNO - G.A.R. REBAUDENGO**
Il Giudice Sportivo Territoriale,

- letto il ricorso presentato da parte della Società POLISPORTIVA PARADISO COLLEGNO avverso la regolarità della gara disputata in data 20/09/2026 contro la società GAR REBAUDENGO, valida per il Campionato Under 15 Seconda Serie Girone B, s.s. 2026/2027, con il quale la Società ricorrente lamenta l'irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari, con la maglia n. 4, del calciatore Aly Darwish, impiegato sul terreno di gioco, il quale sarebbe stato in costanza di squalifica, non avendo scontato la giornata di squalifica comminata nella precedente stagione e evidenziata con il CU n. 11 giugno 2026;

- osservato che il predetto ricorso ed il relativo preannuncio sono stati depositati con PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 20 e 21 settembre 2026 contestualmente trasmessi, sempre a mezzo PEC, alla Società avversaria, che non ha depositato controdeduzioni;

- esaminati il referto di gara, nonché la distinta giocatori della GAR REBAUDENGO per la gara in oggetto, dai quali risulta effettivamente lo schieramento in campo del suddetto giocatore, non solo perchè aveva indosso la maglietta numerata con il 4, ma anche per essere stato il capitano della squadra e, infine, perchè la società convenuta non ha dimostrato la contraria circostanza;

- verificato altresì che lo stesso si trovava in costanza di squalifica, come lamentato dalla reclamante, non avendo scontato il turno di squalifica nella competizione della scorsa stagione, alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto, pertanto, che la squalifica irrogata nella passata stagione sportiva dal Giudice Sportivo a carico del Sig. Darwish, non in allora scontata, debba trovare esecuzione nella prima gara utile alla quale partecipa l'attuale Società di appartenenza del giocatore, e che quindi il reclamo della Società PARADISO COLLEGNO sia fondato (anche in assenza di controdeduzioni da parte della società REBAUDENGO),

DELIBERA

- di accogliere il ricorso presentato dalla società POLISPORTIVA PARADISO COLLEGNO, assegnando gara persa alla Società GAR REBAUDENGO, ed omologando il seguente risultato:

POLISPORTIVA PARADISO COLLEGNO - GAR REBAUDENGO 3-0;

- di comminare l'ammenda di Euro 100,00 alla società GAR REBAUDENGO;
- di squalificare il Dirigente accompagnatore Sig. Samuele LOMBRUNI, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 12/10/2026;
- di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore Aly Darwish, squalifica da scontarsi a seguito della precedente;
- di restituire la tassa di reclamo, in ragione dell'accoglimento del ricorso.

GARE DEL 26/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CSF CARMAGNOLA QUEENCAR

Per il comportamento gravemente ingiurioso continuato per tutta la gara da parte dei propri sostenitori e nei confronti dell'arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARBERO CRISTIAN S

(CSF
QUEENCAR)

CARMAGNOLA

MASON PIETRO

(CSF
QUEENCAR)

CARMAGNOLA

GARE DEL 27/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 BAVENO STRESA SSD A RL

Per i ripetuti insulti dei propri sostenitori anche di carattere discriminatorio nei confronti dell'arbitro

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/10/2026

TIBALDI DANIELE

(CHERASCHESE 1904)

per avere utilizzato gesto irrispettoso verso l'arbitro

FERRANTE LUCA

(SCA ASTI)

per essersi avvicinato all'allenatore avversario con fare minaccioso

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/10/2026

BRAINI FEDERICO (ARQUATESE VALLI BORBERA)

Per avere utilizzato espressione blasfema e essersi rivolto in modo offensivo nei confronti dell'allenatore avversario

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

GIANUZZI CRISTIAN (SCA ASTI)

A seguito di una decisione arbitrale il giocatore dapprima pronuncia espressione blasfema e subito dopo rivolge una espressione denigratoria per orientamento sessuale nei confronti dell'arbitro (sanzione ex art. 28 CGS): non si ravvisano cause di giustificazione che possano in qualche modo contenere la pena al di sotto del minimo previsto dal Codice.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MANDARA ANDREA (UNION NOVARA)
ROBERTO

Per avere utilizzato espressione blasfema e frasi irrispettose nei confronti dell'arbitro

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIOVAGNINI TOMMASO (SPARTA NOVAROMENTINO
SRL)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUMICISI LORENZO (MONREGALE CALCIO) BENEDETTI DOMINIK (PINEROLO)
GIACOM
LE VOCI AMEDEO (POL. PARADISO COLLEGNO)

COPPA ITALIA DILETTANTI PROMOZIONE

GARE DEL 23/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/10/2026

FICHERA GIACOMO LUCA (A.S.D. ATLETICO C.B.N.)

Allontanato dal terreno di gioco per comportamento irrispettoso nei confronti della panchina avversaria.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FUSE ADOLFO	(ORNAVASSESE)	GIORDANA MAURO	(VALLE VARAITA CALCIO)
-------------	---------------	----------------	------------------------

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DIEYE MAMOUR	(SOMMARIVA PERNO)
--------------	-------------------

Per condotta violenta consistita nello spingere un avversario dal collo facendolo cadere a terra ma senza procurare danni fisici.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARMITANO JOSHUA	(BOVES MDG CUNEO)	LOPARDO MANUEL	(SANTOSTEFANESE)
SOBRERO SIMONE	(VALLE VARAITA CALCIO)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MARTINO MICHAEL	(CAVOUR)	TAGLIAFERRI RICCARDO	(ORNAVASSESE)
MATTEI EMMANUELE	(PRO PALAZZOLO)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

RACIOPPI MICHAEL	(A.S.D. ATLETICO C.B.N.)	REGALDO STEFANO	(A.S.D. ATLETICO C.B.N.)
SAMAKE ADAMA	(BUSCA 1920 A R.L.)	DALCERO ALESSIO	CASCARANO (CAVOUR)
GILI FABIO	(CAVOUR)	PRANDINI DAVIDE	(FERIOLO CALCIO)
SIMEONE GIAMPIERO	(FERIOLO CALCIO)	FLORIO RICCARDO	(IVREA CALCIO ASD)
BRUCOLI FRANCESCO	(OLIMPIA SANTAGABIO 1948)	BELTRAMI SEBASTIANO	(ORNAVASSESE)
CENTENARO GIACOMO	(PRO PALAZZOLO)	BLUA ALESSANDRO	(SANT ALBANO)
ANGUILLETTI FRANCESCO	(SANTOSTEFANESE)	VUERICH FRANCESCO	(SANTOSTEFANESE)
PIAZZA GABRIEL	(SOMMARIVA PERNO)	DEMBELE DAVID DAHOUDA	(VALLE VARAITA CALCIO)

GARE DEL 24/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/10/2026

MOSCARDINI MALVICI
ALESSANDRO (ACQUI F.C. SSDARL)

Per reiterate proteste all'indirizzo del direttore di gara, uscendo dall'area tecnica.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CORDONI LUCA (PINEROLO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MOUSTAFA OMAR FAWZI (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)

In seguito ad un contrasto, il giocatore colpiva con una testata la guancia di un avversario facendolo cadere a terra. Il colpo non è stato così forte da fargli uscire sangue o creare un livido. In seguito al provvedimento disciplinare, mentre usciva dal terreno di gioco lo stesso giocatore colpiva nuovamente con un calcetto la testa del suo avversario ancora a terra

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BATTAGLIA MATTEO (BULE'BELLINZAGO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

IORFINO TIZIANO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)	ALCARO ALESSIO	(ALPIGNANO)
SICILIANO GUSTAVO	(BULE'BELLINZAGO)	BENABID ELHOSSAINE	(CASTELLAZZO B.DA)
BERNARD LORENZO	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)	CRISTIANO GREGORIO	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)
BORRACCINO MATTIA	(LUCENTO)	CAPPUCCINO MIRKO	(LUCENTO)
ANCHISI EDOARDO	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)	MAGLIONE STEFANO	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)
CHIRICOLO CUONO LUCA	(PINEROLO)	ECHIMOV DUMIT	SEBASTIAN (SALE)
BORRACCINO MIRKO	(SPORTING CLUB BEIBORG ASD)		

GARE DEL 30/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

COMENTALE ALESSANDRO (V.D.A. CHARVENSOD)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAVALLA STEFANO	(BANCHETTE G.P.)	COLLERETTO	CONDELLO MATTEO	(BANCHETTE G.P.)	COLLERETTO
PESANDO RICCARDO	(BANCHETTE G.P.)	COLLERETTO	BALZO EMANUELE	(V.D.A. CHARVENSOD)	

COPPA PIEMONTE V.AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/10/2026

ACTIS PERINO GIANLUCA (CIGLIANO CALCIO)

Per il comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro consistito nel proferire frasi irrispettose.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAFFARO GIANLUCA (PRO POLONGHERA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ALTOBELLO FABIANO (ASD AC SANGIUSTESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PIAZZOLI VINCENZO (BEPPE VIOLA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAMANTIA ALESSIO (BEPPE VIOLA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PONGAN FRANCESCO	(ASCA ALESSANDRIA)	VAQARI MATTEO	(ASCA ALESSANDRIA)
------------------	--------------------	---------------	--------------------

CIAMPOLILLO GIUSEPPE (BEPPE VIOLA CALCIO)

TSHIBANGU MUKENGA (ORIZZONTI
JONATHAN CANAVESEALICESE)

EL MAKHOUKHI MOHAMED (SERRAVALLESE 1922)

TERRAGNO CRISTIANO (VALLE PO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CANFORA LORENZO (AIRASCHESE 1972)

COALOVA FABIO (AIRASCHESE 1972)

SPERANDIO ANDREA (AIRASCHESE 1972)

BRESCIANINI ANDREA (ASD AC SANGIUSTESE)

SERRA NICOLO (ASD AC SANGIUSTESE)

CANNONERO JACOPO (CAPRIATESE)

SPATARO FABRIZIO (CARIGNANO A.S.D.)

PAVAN JACOPO (CIGLIANO CALCIO)

PERINETTI CRISTIAN (CIGLIANO CALCIO)

CANUTO ANDREA (CRESCENTINESE)

CARDINALE ALESSIO (CRESCENTINESE)

CHORNYAVSKYY EUGENIY (FBC OZZANO 1919
RONZONESE)

STARNO NICOLA (FBC OZZANO 1919
RONZONESE)

CARRONI SALVATORE (FOOTBALL CLUB VIGONE)

MARCENARO CRISTIAN (FORTITUDO F.O.)

MELONI MATTEO (FORTITUDO F.O.)

PINTO DARIO (FORTITUDO F.O.)

BIASOTTI LUCA (FULVIUS 1908)

ICARDI LUCA THOMAS (FULVIUS 1908)

MANTELLI ALESSANDRO (FULVIUS 1908)

OMODEO DANIELE (FULVIUS 1908)

PEREZ MATIAS (FULVIUS 1908)

PICCININI EMILIANO (FULVIUS 1908)

ABOUBAKAR CAMARA (G.A.R. REBAUDENGO)

CARRUBBA GIUSEPPE (G.A.R. REBAUDENGO)

GIANNI MARCO (LUSERNA)

RE STEFANO (LUSERNA)

BOTTINO PIETRO (MONCALVO CALCIO)

GALLIZIO DAVIDE (MONCALVO CALCIO)

BEVOLO FEDERICO (ORIZZONTI
CANAVESEALICESE)

DEMICHELIS EDOARDO (PRO POLONGHERA)

OLIVERO SIMONE (PRO POLONGHERA)

PERETTI FABIO (PRO POLONGHERA)

SAVOINI GABRIELE (SERRAVALLESE 1922)

MEIRONE SIMONE (VALLE PO)

PAMPIGLIONE
ALESSANDRO (VALLE PO)

LAZZARIN FEDERICO (VIGUZZOLESE)

MANGOLINI LORENZO (VILLASTELLONE CARIGNANO)

GARE DEL 24/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 4/12/2026

CARBONARO DAVIDE (VINOVO SPORT EVENTS)

Per la condotta inqualificabile condita da ingiurie, consistita nel tentare di modificare la distinta di gioco per ottenere, pur con una documentazione non corretta, l'inserimento in distinta. Al momento

in cui l'arbitro comunica tale circostanza entra nello spogliatoio tentando di rimuovere i documenti di tutti i dirigenti.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MEOTTO GIANPIERO (ROSTA CALCIO)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ODASSO FABIO (CARRU MAGLIANO ALPI) GUGLIELMINO DANIELE (POL. PARADISO COLLEGNO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BORDA SAMUELE (MARENE) FULGORI RICCARDO (PRO COLLEGNESE) COLLEGNO
IMPERATRICE ENRICO (PRO COLLEGNESE) COLLEGNO

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

GRIMALDI LUIGI ROSARIO (PRO COLLEGNESE) COLLEGNO

Al termine della gara, mentre l'arbitro si trovava fuori dal terreno di gioco e si dirigeva verso gli spogliatoi, il calciatore gli rivolgeva frasi ingiuriose. Dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione il calciatore seguiva l'arbitro fino all'interno dello spogliatoio, continuando a chiedere spiegazioni. Una volta all'interno degli spogliatoi con atteggiamento minaccioso, si avvicinava portando il proprio volto a brevissima distanza da quello dell'arbitro, tanto da indurlo a fare un passo indietro. Lo stesso si mostrava. Ancora all'uscita dagli spogliatoi lo stesso giocatore riprendeva a seguire l'arbitro richiedendo insistentemente spiegazioni

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

COLOMBATTO SIMONE	(ARDOR S.F. CORIO ASD)	SENSIBILE ALESSANDRO	(ARDOR S.F. CORIO ASD)
RANDAZZO MARIO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	DIMASE ALESSANDRO	(CASELLE CALCIO)
MANSUETO JACOPO	(COSTIGLIOLE F.C.)	BOSTAN RODRIGO	(MONCALIERI CALCIO 1953)
FERARU ENRICO ARTURO	(NARZOLE CALCIO)	DI LORENZO FEDERICO	(NICHELINO F.C. S.S.D.)
SHTEMBARI LEDJO	(ORBASSANO CALCIO)	SEMA DAVIDE	(PIOSSASCO)
PETRASSI NICOLO	(POLISPORTIVA GARINO)	MOIA ANDREA	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
ENDEMINE PIETRO	(REVELLO CALCIO)	PAROLA PIETRO	(ROSTA CALCIO)
MANES SALVATORE	(SUSA S.S.D. A . R.L.)	PONZANO KEVIN CARLO	(VENAUS)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BONITO CLAUDIO	(ARDOR S.F. CORIO ASD)	MACHETTA FABIO	(ARDOR S.F. CORIO ASD)
CERRINA DAVIDE	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	DE PASQUALE RICCARDO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)
ARCHINA LORENZO	(AVIGLIANESE)	DE LORENZO STEFANO	(AVIGLIANESE)
GAMBOA VEREAU DIDIER	(BORGO VITTORIA CIT TURIN)	LIONELLO LORENZO	(BORGO VITTORIA CIT TURIN)
NAGGI ANDREA	(CARPIGNANO)	BOTTERO LORENZO	(CARRU MAGLIANO ALPI)
CURTI SIMONE	(CARRU MAGLIANO ALPI)	QUAGLIA GIACOMO	(CARRU MAGLIANO ALPI)
BORRELLO FRANCESCO	(CASELLE CALCIO)	FILOGRANO EMANUELE	(COMALA FOOTBALLANDCRICKET)
GIACCAGLINI ALESSANDRO	(COMALA FOOTBALLANDCRICKET)	PICCOLI LUCA	(COMALA FOOTBALLANDCRICKET)
BARBERO DANIELE	(COSTIGLIOLE F.C.)	BELLOCCO GIUSEPPE	(COSTIGLIOLE F.C.)
DELSANTO MATTIA	(COSTIGLIOLE F.C.)	TENUZZO MIRKO STEFANO	(COSTIGLIOLE F.C.)
MASCIOPINTO VINCENZO	(CROCETTA CALCIO ASD)	SOCCIO DAVIDE	(CROCETTA CALCIO ASD)
VILLAFRANCA PIERFEDERICO	(CUMIANA SPORT)	BERTI STEFANO	(F.C. PIOSSASCHESE ASD)
CAZZUOLA ANDREA	(LA NUOVA LANZESE)	FAVATA ALESSANDRO	(LA NUOVA LANZESE)
NEPOTE LUCA	(LA NUOVA LANZESE)	IMBERTI LUCA	(LIVORNO FERRARIS BIANZE)
MARTEDDU CHRISTIAN	(LIVORNO FERRARIS BIANZE)	MARTEDDU MORENO	(LIVORNO FERRARIS BIANZE)
LA SCALA GIORGIO	(MARENE)	MONCHIO GIACOMO	(MARENE)
CHAHID ISMAELE	(MONCALIERI CALCIO 1953)	CRIVELLARO IGOR	(MONCALIERI CALCIO 1953)
MORRA LUCA	(MONCALIERI CALCIO 1953)	RAIMONDO LORENZO	(MONCALIERI CALCIO 1953)
BENEDETTI DIEGO	(NARZOLE CALCIO)	CHIARLE MARCO	(NARZOLE CALCIO)
DIA ABDOU	(NARZOLE CALCIO)	CIRILLO FABIO	(ORBASSANO CALCIO)
D AVOLIO SIMONE	(ORBASSANO CALCIO)	EL KADMIRI ABDELHAQ	(PERTUSA)
CAPONNETTO FLAVIO	(PIANEZZA)	GJEKA MATTEO	(POL. PARADISO COLLEGNO)
GONZALES JACOPO	(POL. PARADISO COLLEGNO)	ARCILASCO CLAUDIO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
MAINARDI LORENZO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	RENACCO ALESSANDRO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
RISSONE FILIPPO MARIA	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	BONNI FRANCESCO	(PRO COLLEGGNESE) COLLEGNO
GRIMALDI LUIGI ROSARIO	(PRO COLLEGGNESE) COLLEGNO	CITERONI ALESSIO	(PSG SSDARL)
BERARDO FABIO	(REVELLO CALCIO)	BERTOLUSSO ANDREA	(REVELLO CALCIO)
CESTONE EMANUELE	(ROSTA CALCIO)	LEO ALESSIO FRANCES	(ROSTA CALCIO)
MEGLIOLA SIMONE	(ROSTA CALCIO)	SERRITELLI RICCARDO	(ROSTA CALCIO)
PECOLLO FILIPPO	(SAN BENIGNO)	BETORI ANDREA	(SAN BERNARDO)
GAI FEDERICO	(SAN GIACOMO CHIERI)	ABBONDANZA MARCO	ANGELO (SAN MAURIZIO C.SE)

VIRZI DANNY	(TORINESE 1894 ASD)	HYSAJ MUNIR	(TRECATE CALCIO)
MILANI DIEGO	(TRECATE CALCIO)	MIDALI ALESSANDRO	(VARZESE)
BAILO ALESSANDRO	(VENAUS)	ARNEODO FRANCESCO PIO	(VINOVO SPORT EVENTS)
DE MARCO DOMENICO	(VINOVO SPORT EVENTS)	NOVIELLO LORIS	(VINOVO SPORT EVENTS)
SAMA LUCA	(VIRTUS VILLADOSSOLA)		

FASI DI QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI

GARE DEL 26/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VESCO LUCA (BOVES MDG CUNEO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

RANDAZZO SALVATORE	(BANCHETTE G.P.)	COLLERETTO	MANUGUERRA DAVIDE	(POL. PARADISO COLLEGNO)
BERTOLA DENIS	(VALLE VARAITA CALCIO)			

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TROVATO CRISTIAN	(CHISOLA CALCIO)	BEQIRAJ LEONARDO	(CIRIE CALCIO 1946)
------------------	------------------	------------------	---------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COLOTTI ALESSANDRO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VIJA NIK	(ASTI)	COLOTTI ALESSANDRO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
GIOIA FERDINANDO	(SAN GIORGIO TORINO)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MASSA ALBERTO	(A.S.D. ATLETICO C.B.N.)	MONTIGLIO ALESSANDRO	(A.S.D. ATLETICO C.B.N.)
NEACSU DAVID CRISTIAN	(A.S.D. ATLETICO C.B.N.)	CATTANEO RICCARDO	(BAVENO STRESA SSD A RL)

FALCIOLA FRANCESCO	(BAVENO STRESA SSD A RL)	PUGLIESE JACOPO	(BAVENO STRESA SSD A RL)
SANDOVAL THOMAS	CALDERON (BAVENO STRESA SSD A RL)	ROBBIANO RICCARDO	(CARROSIO CALCIO)
PANESSA EDOARDO	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)	BELPIEDE SIMONE	(CIRIE CALCIO 1946)
FERRARO SAMUELE	(CSF QUEENCAR) CARMAGNOLA	KASSIMI IMRANE	(DON BOSCO ALESSANDRIA)
BLANDIZZI LORENZO	(INFERNOTTO CALCIO)	BOIERO TOMMASO	(INFERNOTTO CALCIO)
GARONFOLO ROCCO	(LUCENTO)	LOMBARDI CHRISTIAN	(MIRAFIORI A.S.D.)
CONTARINO MATTEO	(PEDONA BORGO S.D.)	MARZOUG HOUSSIN	(PEDONA BORGO S.D.)
VIGNOLO MARCO	(PINEROLO)	COLLA FILIPPO	(POL. FRUGAROLESE)
BERGAMINI EMANUEL	MUNOZ (POL. PARADISO COLLEGNO)	CHIUSSINO ALESSANDRO	(POLISPORTIVA BRUINESE)
DINA DAVIDE ELIAS	(POLISPORTIVA GARINO)	MORDIGLIA GIULIO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
CAPORASO MARCO	(PRO COLLEGGNESE) COLLEGNO	PANEBIANCO NICOLO	(PRO COLLEGGNESE) COLLEGNO
ZADRO CRISTIAN	(PRO COLLEGGNESE) COLLEGNO	RUFFO LEONARDO	(PSG SSDARL)
CACCAMO VINCENZ	EDOARDO (ROSTA CALCIO)	GIURIOLI GIOVANNI	BERTOLAZZ (ROSTA CALCIO)
MARIAN EDUARD GABRIEL	(ROSTA CALCIO)	ANGELINO TOMMASO	(SALUZZO)
PASCHETTA TOMMASO	(SALUZZO)	ELKHASSOUMI RACHID	(SAN GIORGIO TORINO)
LUSSIANA DIEGO	(USD CASELETTE APS)	MERCANTE FRANCESCO	(USD CASELETTE APS)
CAMPANA FRANCESCO	(VALLE VARAITA CALCIO)	BOSI EDOARDO	(VALLORCO)
MARZOLLA SALVATOR	ANDREA (VALLORCO)		

GARE DEL 27/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BECCARIS STEFANO	(LANGA CALCIO)	MARRA FRANCO	(POLISPORTIVA SAN GIACOMO)
------------------	----------------	--------------	----------------------------

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARONE GABRIEL	(ACQUI F.C. SSDARL)	GANGI DAVIDE	(BRIGA)
----------------	---------------------	--------------	---------

NOUSSAN MATHIAS (GRAND COMBIN)

SILVESTRI
GIOVANN

LORENZO (OVADESE SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PICCINNI DIEGO	(ACADEMY VANCHIGLIA)	BERTOLINO LUCA	(BAGNELLA CALCIO 1972)
MEMAGA MARJON	(BARRACUDA)	DURETTO NICOLO	(BOSCONERESE A.S.D.)
DIERNA FRANCESCO	(BULE'BELLINZAGO)	DI CAPUA EMANUELE	(CENISIA A R.L.)
ROSELLI PAOLO	(CENISIA A R.L.)	PEREZ LUCAS	(MONFERRATO)
CANDELA ANGELO	(ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TOUIMA REDA	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)	DEPAOLA SIMONE	(ALBESE 1917 SSDARL)
PELLA MATTEO	(BAGNELLA CALCIO 1972)	MATRANGA MANUEL	(BARCANOVA CALCIO)
FALCO SAMUELE	(BARRACUDA)	PETRANTONI EMANUELE	(BIELLESE 1902)
PIZZI ELIA	(BIELLESE 1902)	ORTESTA EMANUELE	(BOSCONERESE A.S.D.)
DE VIZZI GABRIELE	(BRIGA)	MUHO EROS	(BRIGA)
KANDRI RAYAN	(FORTITUDO F.O.)	BECCHIA EDOARDO	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)
RIVOIRA FRANCESCO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	NEBIOLO DANIEL	(GRAND COMBIN)
EL AMRANI YASSER	(JUVENTUS DOMO)	MAFFIOLI TOMMASO	(JUVENTUS DOMO)
CHIAVASSA LUCA	(MARENE)	VILLANO ALESSANDRO	(MARENE)
GIOVARA FILIPPO	(OVADESE SSDARL)	TRIGLIA DANIELE	(OVADESE SSDARL)
CORRENTI FROJO MATTEO	(PONDERANO)	NEGUISSIE KEFLE BIRUK	(PONDERANO)
SPIZZO PIETRO	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)	EL AMRANI SALAH	(SAINT VINCENT CHATILLON)
GUALDI THOMAS	(SAINT VINCENT CHATILLON)	ALAIA MATTIA	(SISPORT S.P.A.)
MARTINO ANTONIO	(SISPORT S.P.A.)	BERGAMO DELLAVESA ALESSANDRO	(SPARTA NOVAROMENTINO SRL)
MOLLA KOEN	(SPARTA NOVAROMENTINO SRL)	MOSCHINI GABRIELE	(SPARTA NOVAROMENTINO SRL)
POZZATO DIEGO	(SPARTA NOVAROMENTINO SRL)	CIPOLLA MATTIA	(VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
NOBILE FRANCESCO PIO M	(VANCHIGLIA 1915)	NOTARI FRANCESCO	(VANCHIGLIA 1915)
VETTORELLO PIETRO	(VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)		

GARE DEL 28/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

RAHMI MOHAMED REDA (AOSTA CALCIO 511)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DELL INNOCENTI JULIO	(AOSTA CALCIO 511)	ANASTASIO VINCENZO	(AYGREVILLE CALCIO)
RAO NICOLO	(AYGREVILLE CALCIO)		

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RINUNCIA SOCIETA' TORINO WOMEN

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- considerato che in data 30 Settembre 2026 il Presidente della TORINO WOMEN informava il Comitato Regionale della LND della rinuncia alla partecipazione al campionato regionale Juniores femminile s.s. 2026 / 2027, in quanto non disporrebbe del numero minimo di giocatori per la disputa delle regolari gare;
- visto altresì il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 luglio 2026 della LND Comitato Piemonte Valle D'Aosta e l'art. 53 NOIF che disciplina le ammende a carico di società per infrazioni disciplinari, prevedendo per il ritiro dal Campionato l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia (€ 100,00),

DELIBERA

- di escludere la Società TORINO WOMEN dal Campionato regionale Juniores femminile per la stagione sportiva 2026/2027;
- di comminare alla società TORINO WOMEN l'ammenda pari ad € 400,00 (quattrocento) per la rinuncia al Campionato Regionale Juniores Femminile.

WALKING FOOTBAL OVER 50

GARE DEL 23/ 9/2026

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LIBERO PAOLO

WF Casale

Dopo aver protestato ripetutamente e in modo eclatante, il calciatore è stato espulso dall'arbitro. Prima di abbandonare il campo, ritardando la ripresa del gioco, il giocatore ha anche rivolto minacce verbali al direttore di gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

5. TRIBUNALE FEDERALE

a) Seduta del 18 settembre 2026, collegio composto da: Avv. Federico Morbidelli (Presidente), Dott. Michele Penza (Componente), Avv. Eleonora Giugno (Componente estensore)

Deferimento della Procura Federale Interregionale:

- nei confronti del sig. Fabio Orlando, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Dufour Varallo, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Bagnella Calcio 1972 - A.S.D. Dofour Varallo del 21.2.2026 valevole per il campionato Under 16 Provinciali, dapprima avvicinato il calciatore sig. V.V., all'epoca tesserato per l'A.S.D. Bagnella Calcio 1972, e poi nelle medesime circostanze incontrato la madre di tale atleta alla quale ha prospettato il futuro tesseramento del minore per la A.S.D. Dofour Varallo con la prospettiva di inserirlo nella rosa della prima squadra, proponendo anche un contatto per discutere del trasferimento;
- nei confronti della Società A.S.D. DUFOUR VARALLO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Orlando, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 20 luglio 2026, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale il Sig. Fabio Orlando e la Società A.S.D. DUFOUR VARALLO per le incolpazioni sopra descritte. Il procedimento origina da una segnalazione del 21 febbraio 2026 della società A.S.D. Bagnella Calcio 1972 con la quale viene evidenziato che in occasione dell'incontro tra quest'ultima e la società deferita disputato in pari data, valevole per il campionato Under 16 Provinciali, il dirigente tesserato per la società ospitata sig. Fabio Orlando ha avvicinato un calciatore tesserato per la società A.S.D. Bagnella Calcio 1972 ed ha poi contattato anche la madre di quest'ultimo prospettando loro un futuro tesseramento del giovane atleta per la A.S.D. Dofour Varallo con il suo inserimento nella prima squadra.

A tale segnalazione seguiva un'articolata attività investigativa rappresentata dall'acquisizione del foglio censimento delle due Società e dall'estratto storico di tesseramento dei Sigg.ri Fabio Orlando, Andrea Abbagnano, Nicoletta Lavarini e Stefano Linari nonché dall'estratto del Comunicato Ufficiale n. 34 del 27.2.2026 della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola, il referto arbitrale, completo delle distinte di gara, relativo all'incontro oggetto di segnalazione, il tabulato dei calciatori del Settore Giovanile tesserati per la società A.S.D. Bagnella Calcio 1972 nella stagione sportiva 2025 – 2026 ed i verbali di audizione dei Sigg.ri Marco Cometti (Presidente della società segnalante), Nicoletta Lavarini (segretaria generale della società segnalante), Stefano Linari (Dirigente tesserato per la società segnalante), T.M. e V.V. calciatori minori tesserati per la società segnalante, nonché verbale di audizione del Sig. Fabio Orlando (dirigente accompagnatore tesserato per la società deferita).

Dalle risultanze dell'attività di indagine svolta e dalle dichiarazioni rese dai tesserati nonché dallo stesso soggetto deferito Sig. Fabio Orlando, in sede di audizione da parte della Procura Federale, è emersa la prova inequivocabile dei fatti oggetto della segnalazione.

Risultava, infatti, che il sig. Fabio Orlando, come peraltro da quest'ultimo ammesso in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha dapprima avvicinato direttamente il calciatore minore V.V., tesserato per la A.S.D. Bagnella Calcio e poi ha avuto un colloquio con la madre di tale calciatore minore per prospettare un eventuale futuro tesseramento del giovane atleta per la società deferita.

La violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. da parte del Sig. Orlando veniva confermata dal contenuto delle dichiarazioni rilasciate da diversi tesserati della società A.S.D. Bagnella Calcio alla Procura Federale in sede di audizione, tra i quali il Presidente sig. Marco Cometti al quale riferivano i dirigenti tesserati sigg.ri Andrea Abbagnano, Stefano Linari e Nicoletta Lavarini.

Tali dirigenti, poi, in sede di loro audizione da parte della Procura Federale hanno tutti confermato di aver assistito personalmente al contatto ed al colloquio del sig. Fabio Orlando con la madre del minore sig. V.V.,

che stava assistendo alla gara in tribuna, e di aver poi saputo da altri tesserati che tale dirigente aveva anche avvicinato direttamente il giovane atleta.

Le predette audizioni confermavano altresì la violazione a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Orlando.

Tale ricostruzione fattuale conferma il fondamento del deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Fabio Orlando, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Dufour Varallo, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. e della Società A.S.D. DUFOUR VARALLO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Fabio Orlando, così come descritti nel capo di incolpazione e non emergono elementi tali da sostenere una decisione atta ad escludere tali violazioni.

All'udienza del 18 settembre 2026, avanti al Tribunale Federale Territoriale, compariva l'avv. Dellavalle Andrea in rappresentanza della Procura Federale e per i soggetti deferiti comparivano i Sigg.ri Fabio Orlando e Alberico Cravello, nella sua qualità di D.G. della società deferita e per delega del Presidente Sig. Mario Zulato.

Il Presidente del collegio informava le parti della possibilità di accedere al c.d. "patteggiamento" ex art. 127 C.G.S. e la Procura proponeva l'applicazione delle seguenti sanzioni concordate (ridotte per il rito): inibizione di 2 mesi e 20 giorni per il Sig. Orlando ed un'ammenda di € 400,00 per la Società A.S.D. DOFOUR VARALLO.

I soggetti deferiti dichiaravano di non accettare le predette sanzioni ed il rito speciale, intendendo procedere al dibattimento.

Si procedeva con il giudizio ordinario e il sig. Orlando riferiva che vi erano diverse inesattezze negli atti del procedimento rispetto ai suoi comportamenti ed in particolare che non si è presentato come osservatore della società deferita, che non si è mai recato nello spogliatoio avversario e che non ha mai detto di poter procedere con il tesseramento del giovane calciatore per la propria società ma che si è limitato a manifestare una stima calcistica nei confronti del calciatore.

Il Sig. Cravello riferisce che la società per cui tesserato non fa attività di proselitismo e che non dice di procedere in tal senso nemmeno ai propri dirigenti accompagnatori (tutti genitori dei propri calciatori tesserati). Il sig. Cravello si duole poi del comportamento della Società A.S.D. Bagnella Calcio che dopo essere venuta a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento (finanche un accesso di un dirigente di una squadra avversaria all'interno del proprio spogliatoio) invece di procedere con un contatto diretto, ha segnalato l'accaduto direttamente alla Procura Federale. Specifica poi che in ogni caso nessuno ha mai chiesto il tesserino di osservatore del sig. Orlando (necessario per svolgere regolarmente tale attività) e che il minore non è poi stato tesserato per la società deferita.

Il Procuratore Federale, riferisce che a prescindere dalle modalità, l'attività di proselitismo è stata svolta dal Sig. Fabio Orlando e pertanto l'addebito mosso nei confronti dei soggetti deferiti sussiste, sebbene per la società soltanto a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Procuratore quindi, richiamando le argomentazioni contenute nell'atto di deferimento, chiedeva l'applicazione della sanzione dell'inibizione di 4 mesi per il Sig. Fabio Orlando e dell'ammenda di € 600,00 per la Società A.S.D. DOFOUR VARALLO.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione al deferimento nei confronti della società A.S.D. DUFOUR VARALLO ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità, le sanzioni appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti e devono essere, pertanto, omologate.

Alla luce di quanto sopra, gli elementi raccolti durante l'istruttoria appaiono infatti sufficienti per confermare il fondamento dell'incolpazione.

Quanto al trattamento sanzionatorio ritiene questo Tribunale congrua e proporzionata, anche in considerazione delle modalità con la quale si è consumata la violazione, la sanzione dell'inibizione di 4 mesi per il Sig. Fabio Orlando e dell'ammenda di € 600,00 per la Società A.S.D. DOFOUR VARALLO.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale applica al Sig. Fabio Orlando la sanzione dell'inibizione di 4 mesi e alla società A.S.D. DUFOUR VARALLO l'ammenda di € 600,00.

Così deciso in Torino il 18 settembre 2026

Il componente estensore
(Avv. Eleonora Giugno)

Il Presidente
(Avv. Federico Morbidelli)

b) Seduta del 18.09.2026. Collegio composto da: Avv. Federico Morbidelli (Presidente Estensore), Dott. Michele Penza (Componente), Avv. Eleonora Giugno (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti

1. **Del sig. Sante Squillace**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FC Torinese 1894 ASD:
 - a) *violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in pendenza del provvedimento di inibizione per 5 anni irrogatogli dal Tribunale Federale Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale del 13.11.2025 n. 41 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, impartito direttive tecniche e gestionali nell'ambito dell'attività della società dallo stesso rappresentata, esercitando i poteri di gestione e disponendo l'esclusione del calciatore minore sig. A.V. dalla rosa della squadra;*
 - b) *violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso impedito al calciatore minore sig. A.V., regolarmente tesserato per la FC Torinese 1894 ASD, l'accesso alle strutture sportive e la partecipazione alle attività della squadra senza alcuna valida giustificazione tecnica o disciplinare;*
 - c) *il tutto con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1 lett. m), del Codice di Giustizia Sportiva per avere commesso gli atti ed i comportamenti descritti in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;*
2. **Della Società FC Torinese 1894 ASD** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Sante Squillace, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale il sig. Sante Squillace e la società FC Torinese 1894 ASD per rispondere, ognuno nel proprio ruolo, delle incolpazioni sopra riportate.

Il procedimento origina dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale il 30 gennaio 2026 dal sig. Davide Valiante, dirigente accompagnatore tesserato per la FC Torinese 1894 ASD e padre del calciatore minore A.V., tesserato per la medesima società nel settore giovanile, con la quale si lamentava che il sig. Sante Squillace aveva impedito al minore l'accesso alla struttura sportiva senza alcuna motivazione riconducibile a ragioni sportive, disciplinari o regolamentari. Con comunicazione del 10 febbraio 2026 il segnalante dichiarava di ritirare la segnalazione.

Iscritto il procedimento il 24 febbraio 2026 al n. 826 PFI 25-26, la Procura Federale acquisiva i fogli di censimento della società per la stagione sportiva 2025/2026, la posizione di tesseramento e lo storico dei soggetti interessati e l'estratto del Comunicato Ufficiale n. 41 del 13 novembre 2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, dal quale risulta irrogata al sig. Squillace la sanzione dell'inibizione per anni cinque; procedeva quindi all'audizione del sig. Davide Valiante (2 marzo e 2 aprile 2026), del direttore

sportivo sig. Stefano Peddis (10 marzo 2026) e dello stesso sig. Squillace, sentito quale persona sottoposta a indagini (14 marzo 2026). L'attività si concludeva con la relazione del 4 aprile 2026.

Notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, la Procura Federale, con atto del 24 giugno 2026 (prot. 33374/826 PFI 25-26), esercitava l'azione disciplinare nei termini sopra riportati.

All'udienza del 18 settembre 2026, verificata la regolare citazione delle parti, compariva dinanzi a questo Tribunale l'Avv. Andrea Dellavalle, in rappresentanza della Procura Federale; era presente il deferito sig. Sante Squillace, assistito e difeso dall'Avv. Francesco Paulicelli, mentre non compariva la società FC Torinese 1894 ASD.

In apertura, il Presidente dava atto dell'impossibilità di accedere all'applicazione di sanzioni su richiesta ai sensi dell'art. 127 CGS, stante la recidiva.

La Procura Federale richiamava il contenuto dell'atto di deferimento e avanzava le proprie richieste nei seguenti termini:

- Mesi 12 di inibizione per il sig. Sante Squillace;
- € 1.000,00 di ammenda per la società FC Torinese 1894 ASD.

Il difensore del sig. Squillace depositava uno scritto difensivo e illustrava le proprie tesi, sostenendo, in sintesi, che la vicenda non attiene a materia federale, che il calciatore non avrebbe potuto essere svincolato prima di quanto consentito dalla disciplina regolamentare, che la società ha sottoscritto lo svincolo non appena possibile, che nessuna penalizzazione sportiva è stata inflitta al minore e che il sig. Valiante avrebbe agito per ripicca, come dimostrerebbe anche la rinuncia all'esposto; concludeva per una pronuncia di non luogo a procedere ovvero per l'assoluzione del proprio assistito.

La Procura Federale si opponeva al deposito dello scritto, siccome tardivo rispetto al termine di cui all'art. 93 CGS, e nel merito evidenziava che la tesi difensiva è smentita dal direttore sportivo della società, il quale ha dichiarato che l'esclusione del calciatore dalla rosa, e dunque la limitazione della sua attività sportiva, è stata disposta su richiesta del sig. Squillace ed era motivata da problemi personali tra quest'ultimo e la famiglia Valiante; insisteva, pertanto, per l'applicazione delle sanzioni richieste. Il difensore insisteva per l'acquisizione dello scritto quale mera nota d'udienza; il Tribunale ne disponeva l'acquisizione come tale e riservava la decisione.

Con lo scritto difensivo, articolato su tre linee, la difesa ha chiesto: in via principale, una pronuncia di non luogo a procedere per insussistenza delle condotte contestate; in via subordinata, una pronuncia di non luogo a procedere per difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che alla data dei fatti il deferito fosse inibito e che l'assemblea dei soci del 14 dicembre 2025 avesse nominato il sig. Domenico Squillace facente funzioni in ambito federale; in via ulteriormente subordinata, l'applicazione dell'art. 128 CGS, con riduzione o commutazione della sanzione in ragione delle circostanze attenuanti indicate; in ogni caso, che questo Tribunale valuti la condotta del sig. Davide Valiante per le dichiarazioni offensive da questi rese nei confronti della società e del suo Presidente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sull'acquisizione delle note d'udienza.

In via preliminare, il Collegio conferma la determinazione assunta all'udienza, con la quale lo scritto difensivo è stato acquisito quale nota d'udienza. Le argomentazioni ivi svolte, che riproducono e

sviluppano le difese illustrate oralmente, vengono esaminate di seguito punto per punto, in coerenza con i principi del diritto di difesa e del contraddittorio che l'art. 44, comma 1, CGS pone a fondamento del processo sportivo.

2. I fatti accertati.

Dall'istruttoria emergono, in termini non seriamente contestabili, i seguenti elementi.

Con il Comunicato Ufficiale n. 41 del 13 novembre 2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta è stata pubblicata la decisione con la quale questo Tribunale ha irrogato al sig. Sante Squillace, presidente della FC Torinese 1894 ASD, la sanzione dell'inibizione per anni cinque. La circostanza è pacifica ed è stata confermata dallo stesso deferito, il quale, in sede di audizione, ha dichiarato di essere inibito fino al mese di novembre 2030.

Il calciatore A.V., nato nel 2012 e tesserato per la FC Torinese 1894 ASD nella stagione sportiva 2025/2026 nel settore giovanile, unico portiere di ruolo della propria categoria secondo quanto riferito dallo stesso deferito, dopo essere stato destinato alla panchina nelle gare del 19 e del 25 gennaio 2026, riceveva, per il tramite del padre, la comunicazione della propria esclusione dalla rosa. La comunicazione veniva data telefonicamente il 27 gennaio 2026 dal direttore sportivo, sig. Stefano Peddis.

Quanto all'origine della decisione, il direttore sportivo, sentito il 10 marzo 2026, ha dichiarato che il calciatore «è stato escluso dalla rosa dei calciatori Giovanissimi fascia B della FC Torinese 1894, su richiesta del Presidente, sig. Sante Squillace fatta a me e da me comunicata telefonicamente il 27 gennaio 2026 al padre del calciatore»; che «a tale situazione non si è arrivati per motivi calcistici, ma per motivi extracalcistici dovuti, per quanto ne sappia io, a motivi personali e contrasti tra il Presidente e la famiglia Valiante»; che qualche giorno prima della telefonata il sig. Squillace, presso la struttura della società, lo aveva personalmente incaricato di comunicare al sig. Davide Valiante la decisione di considerare la famiglia Valiante come persone indesiderate nella struttura della FC Torinese 1894; e che egli, personalmente, non era favorevole all'esclusione del calciatore.

Il sig. Squillace, sentito il 14 marzo 2026, ha riferito di occuparsi, all'interno della società, «solo della gestione dell'impianto sportivo e al momento della parte economico-finanziaria»; ha attribuito il mancato impiego del calciatore a un infortunio al ginocchio e a scelte tecniche e ha sostenuto che il minore non frequenta più la società «per scelta sia tecnica che dovuta alla richiesta di svincolo». Ha tuttavia riconosciuto l'esistenza di «rapporti extracalcistici» con il padre del calciatore, connessi ai lavori sulla tribuna del campo sportivo eseguiti dal sig. Valiante e al saldo di euro 1.402,00 da questi richiesto; e ha dichiarato di aver indicato al direttore sportivo di riferire alla famiglia Valiante che la società non si sarebbe opposta allo svincolo, pur premettendo di non avere «al momento alcun potere decisionale».

Il sig. Davide Valiante, nell'audizione del 2 marzo 2026, ha confermato integralmente il contenuto della segnalazione, riferendo che il figlio si era presentato all'allenamento del 26 gennaio 2026 e che, ai primi di febbraio 2026, nel corso di un incontro presso la struttura della società, il sig. Squillace gli aveva risposto che, per il rientro del ragazzo, gli avrebbe fatto sapere qualcosa nei giorni successivi, senza che alcuna risposta sia poi pervenuta. Nella seconda audizione del 2 aprile 2026 il medesimo ha ammesso di aver rivolto, nel dicembre 2025 e alla presenza di alcuni genitori, espressioni gravemente offensive nei confronti del Presidente e della società, dovute al mancato saldo dei lavori.

Il nulla osta allo svincolo del calciatore è stato infine rilasciato il 12 marzo 2026, due giorni dopo la convocazione del deferito in qualità di persona sottoposta a indagini.

3. Sull'eccezione difetto di legittimazione passiva.

3.1. La natura dell'eccezione.

L'eccezione, formulata in via subordinata ma logicamente pregiudiziale rispetto al merito, deve essere esaminata per prima. Essa è infondata sotto ogni profilo.

Nel giudizio disciplinare sportivo la legittimazione passiva spetta al soggetto che, al momento del fatto, sia sottoposto all'ordinamento federale e, dunque, tenuto all'osservanza dello Statuto, del Codice e delle norme federali: è questo il perimetro tracciato dagli artt. 2 e 4, comma 1, CGS.

3.2. La soggezione del deferito all'ordinamento federale.

Sotto il profilo soggettivo, il sig. Squillace era, al momento dei fatti, pienamente assoggettato alla potestà disciplinare federale e alla giurisdizione di questo Tribunale.

L'art. 2, comma 1, CGS estende l'applicazione del Codice ai dirigenti e a ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale; il comma 2 la estende altresì a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale. Il deferito rientra in entrambe le previsioni.

Egli risulta tesserato per la FC Torinese 1894 ASD per la stagione sportiva 2025/2026 con la qualifica di Presidente, con posizione ratificata, come attestano la posizione di tesseramento e lo storico acquisiti dalla Procura (all. 6 alla relazione di indagine). Il foglio di censimento della stagione 2025/2026 (pratica UAF-2026-07904), sottoscritto il 23 febbraio 2026 e dunque in epoca successiva tanto alla delibera assembleare invocata dalla difesa quanto ai fatti contestati, indica ancora il sig. Sante Squillace quale Presidente con autorizzazione alla firma, mentre il sig. Domenico Squillace vi figura quale Consigliere con incarico di Segretario Generale; e l'autocertificazione ex art. 22 bis NOIF allegata alla medesima pratica è resa dal sig. Domenico Squillace nella qualità di Consigliere. È infine lo stesso deferito ad aver dichiarato in audizione di essere «attualmente tesserato» con la società e di occuparsi della gestione dell'impianto sportivo e della parte economico-finanziaria: attività che, in ogni caso, si svolgono all'interno e nell'interesse della società e rientrano, quindi, nella previsione dell'art. 2, comma 2, CGS.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, CGS, i dirigenti e i tesserati che si rendono responsabili della violazione delle norme federali sono punibili «anche se non più tesserati»: neppure la cessazione del tesseramento, che nella specie non è mai intervenuta, varrebbe dunque a sottrarre il deferito alla responsabilità per fatti commessi in costanza del medesimo.

3.3. L'inibizione presuppone, e non esclude, la soggezione all'ordinamento federale.

La tesi difensiva, secondo cui l'operatività dell'inibizione quinquennale renderebbe il sig. Squillace estraneo all'ordinamento federale e quindi non perseguibile per i fatti contestati, rovescia la logica del sistema.

L'inibizione è una sanzione disciplinare che l'ordinamento federale infligge ai propri soggetti (art. 9, comma 1, lett. h), CGS) e della cui esecuzione esso stesso si fa garante. L'art. 19, comma 3, CGS stabilisce che i dirigenti e i tesserati nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando la sanzione non sia regolarmente scontata, e che la violazione di tale divieto comporta l'aggravamento della sanzione. La norma presuppone, dunque, che il soggetto inibito resti sottoposto alla potestà disciplinare federale per

tutta la durata della sanzione: diversamente, il divieto resterebbe privo di qualsiasi presidio e l'inibizione si trasformerebbe, paradossalmente, in una causa di impunità, tanto più ampia quanto più grave la sanzione irrogata. Chi viola l'inibizione non si colloca fuori dall'ordinamento, ma vi commette una nuova infrazione, che è esattamente quella contestata al capo a) del deferimento.

Nello stesso senso si è espressa la Corte Federale d'Appello, affermando che l'inibizione temporanea comporta, per il periodo stabilito, l'impossibilità di esercitare i poteri conferiti in ambito associativo e il divieto di rappresentare la società in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo, e che essa non impedisce al sanzionato di esperire i mezzi di impugnazione dinanzi agli organi di giustizia sportiva (CFA, Sez. I, n. 62/CFA/2019-2020, decisione del 6 marzo 2020). Ne discende che l'inibito resta soggetto dell'ordinamento e interlocutore del sistema di giustizia federale; e ne risulta smentita anche l'affermazione difensiva secondo cui l'inibizione non inciderebbe sullo status associativo dell'incolpato: essa, al contrario, ne paralizza l'esercizio dei poteri, e a maggior ragione rende illecito il loro esercizio di fatto.

Del resto, è lo stesso scritto difensivo (par. 1.3) a riconoscere che l'eventuale impartizione di una direttiva al direttore sportivo «potrebbe rilevare sotto il profilo della violazione del provvedimento inibitorio»: il che equivale ad ammettere che l'inibito resta destinatario dei precetti federali e può essere chiamato a risponderne. Poiché, come si dirà, la direttiva è provata, l'argomento finisce per confermare la fondatezza del capo a).

3.4. La delibera assembleare del 14 dicembre 2025.

Neppure la delibera dell'assemblea dei soci del 14 dicembre 2025, con la quale il sig. Domenico Squillace sarebbe stato nominato facente funzioni in ambito federale, vale a sorreggere l'eccezione.

In primo luogo, il verbale di tale assemblea non risulta prodotto, né nel corso delle indagini né in giudizio: la sua esistenza e il suo contenuto sono soltanto affermati nello scritto difensivo. Lo stesso sig. Squillace, sentito il 14 marzo 2026, non ne ha fatto menzione.

In secondo luogo, l'assunto è contraddetto dalla documentazione federale sopra richiamata: ancora al 23 febbraio 2026 la società ha attestato, nel foglio di censimento, che il Presidente con autorizzazione alla firma era il sig. Sante Squillace, mentre il sig. Domenico Squillace vi compare quale Consigliere e Segretario Generale, e non quale facente funzioni.

In terzo luogo, e in modo assorbente, un atto interno all'associazione, qualunque ne siano il contenuto e la validità sul piano civilistico, non può disporre della soggezione di un tesserato all'ordinamento federale né condizionare la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva, che discendono dalle norme federali e dalla posizione in concreto rivestita dal soggetto. Senza che occorra soffermarsi sul richiamo all'art. 21 c.c., dettato per le associazioni riconosciute, a fronte di un sodalizio che nei dati societari depositati presso il Comitato risulta privo di personalità giuridica, è sufficiente osservare che la ripartizione interna delle competenze non può tradursi in uno schermo rispetto a condotte che l'ordinamento federale vieta all'inibito.

Infine, anche a voler prestare fede alla ricostruzione difensiva, essa proverebbe troppo: se davvero il sig. Squillace fosse stato privato di ogni potere in ambito federale, la direttiva da lui impartita al direttore sportivo circa l'esclusione di un calciatore tesserato costituirebbe proprio l'esercizio di fatto di un potere che non gli spettava, e dunque la condotta vietata dall'art. 19, comma 3, CGS.

3.5. Il perimetro delle attività consentite all'inibito.

La difesa sostiene che il deferito si sarebbe legittimamente limitato alla gestione dell'impiantistica e della parte economico-finanziaria. Il Collegio non ignora che l'art. 9, comma 1, lett. h), CGS consente ai soggetti inibiti di svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, «attività amministrativa nell'ambito delle proprie società», oltre che di partecipare alle assemblee della lega di competenza su questioni di natura patrimoniale. Si tratta, tuttavia, di una deroga di stretta interpretazione, che riguarda appunto l'attività amministrativa; e il comma 2 del medesimo articolo precisa che l'inibizione comporta in ogni caso il divieto di rappresentare la società in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo e il divieto di partecipare a riunioni con tesserati, fatta salva la sola deroga appena richiamata.

Decidere chi faccia parte della rosa di una squadra giovanile, e se un calciatore regolarmente tesserato possa accedere alle strutture e partecipare agli allenamenti, non è attività amministrativa né gestione dell'impianto: è gestione dell'attività sportiva in senso proprio, che incide direttamente sulla posizione di un tesserato nell'ordinamento federale. Allo stesso modo esorbitano dalla deroga l'incarico impartito personalmente al direttore sportivo presso la struttura della società, l'incontro dei primi di febbraio 2026 con il padre del calciatore, anch'egli tesserato quale dirigente accompagnatore, nel quale il deferito si è riservato di far sapere se il minore avrebbe potuto rientrare, e l'indicazione data al direttore sportivo sull'atteggiamento della società rispetto allo svincolo. Tali condotte, pur non essendo autonomamente contestate sotto il profilo dell'art. 9, comma 2, CGS, valgono a definire il contenuto del divieto violato e a smentire in fatto la tesi di una limitazione del deferito a compiti meramente amministrativi.

3.6. L'asserita assenza di potere decisionale.

Resta da esaminare l'argomento, di merito, secondo cui la decisione di escludere il minore sarebbe imputabile in via immediata al direttore sportivo. Esso è smentito dalle risultanze istruttorie.

Il direttore sportivo ha dichiarato che l'esclusione è stata disposta «su richiesta del Presidente» e che egli, personalmente, non era favorevole: si è dunque limitato a comunicare una decisione altrui, che non condivideva. Il sig. Squillace, dal canto suo, non ha negato di aver incaricato il direttore sportivo della comunicazione alla famiglia Valiante, limitandosi a proporre una diversa giustificazione. Lo stesso scritto difensivo, infine, riconosce (par. III) che nell'incontro dei primi di febbraio 2026 il sig. Squillace «ha manifestato apertura alla valutazione del rientro del calciatore, subordinandola al superamento delle ragioni del conflitto personale con il padre»: affermazione che attribuisce al deferito il potere di decidere sul rientro del minore e che, al tempo stesso, ne svela la ragione, estranea a qualsiasi valutazione tecnica.

Che il deferito, formalmente, non potesse assumere tali decisioni non ne esclude la responsabilità, ma ne costituisce anzi il fondamento: la condotta contestata al capo a) consiste proprio nell'esercizio di fatto di poteri gestionali in pendenza dell'inibizione. L'affermazione di non avere «al momento alcun potere decisionale», resa dal deferito nel medesimo contesto in cui riferiva di aver dato indicazioni al direttore sportivo sullo svincolo del calciatore, conferma, anziché smentire, lo scarto tra la posizione formale e il ruolo effettivamente esercitato.

3.7. Autonomia dell'ordinamento sportivo e «materia federale».

Infondato è, infine, il rilievo, svolto nello scritto difensivo (parr. 1.1 e V) e ribadito all'udienza, secondo cui non si verterebbe in materia federale.

Oggetto del giudizio non è il rapporto civilistico tra il sig. Squillace e l'associazione, né la controversia economica con il sig. Valiante, ma la violazione di una sanzione federale e il trattamento riservato a un calciatore tesserato, cioè fatti che si collocano interamente nell'ordinamento settoriale. Per la medesima ragione non giova alla difesa la massima del Consiglio di Stato richiamata nello scritto, peraltro riportata senza indicazione degli estremi della pronuncia: se la sanzione disciplinare esaurisce i propri effetti nell'ordinamento sportivo, è proprio in tale ordinamento che la sua violazione deve essere accertata e sanzionata.

3.8. Conclusioni sul punto.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve, pertanto, essere respinta, e con essa la conseguente richiesta di «archiviazione» del procedimento, istituito peraltro proprio della fase delle indagini (art. 122 CGS) e non del giudizio instaurato con l'atto di deferimento.

4. Sul merito: la sussistenza delle violazioni contestate.

4.1. Il capo a).

Alla luce di quanto esposto, il capo a) risulta pienamente provato. In pendenza dell'inibizione quinquennale pubblicata con il C.U. n. 41 del 13 novembre 2025, il sig. Squillace ha disposto l'esclusione del calciatore A.V. dalla rosa della squadra, impartendo al direttore sportivo la relativa direttiva, e ha continuato a esercitare di fatto poteri di gestione dell'attività sportiva della società, così violando il divieto di cui all'art. 19, comma 3, CGS e, con esso, l'obbligo di osservanza delle norme e dei provvedimenti federali sancito dall'art. 4, comma 1, CGS.

4.2. Il capo b) e le difese svolte al par. II dello scritto difensivo.

Del pari provato è il capo b). L'esclusione dalla rosa e la qualificazione della famiglia Valiante come indesiderata presso la struttura della società si sono tradotte, per il minore, nell'impossibilità di accedere agli impianti e di partecipare all'attività della squadra per la quale era regolarmente tesserato, dal 27 gennaio 2026 fino al rilascio del nulla osta del 12 marzo 2026. Tale esito non trova alcuna giustificazione tecnica o disciplinare: lo ha escluso espressamente il direttore sportivo su richiesta del Presidente sig. Sante Squillace, e lo conferma lo stesso scritto difensivo nella parte, sopra richiamata, in cui subordina il rientro del minore al superamento del conflitto personale tra il deferito e il padre.

Le difese svolte al riguardo non colgono nel segno.

Quanto all'asserita irrilevanza del contenzioso economico (par. 2.1), il Collegio conviene che la controversia relativa al saldo dei lavori sulla tribuna abbia natura privatistica e sia estranea all'ordinamento federale; essa, tuttavia, non è oggetto di contestazione. Rileva piuttosto come elemento che conferma la natura extrasportiva delle ragioni dell'esclusione, avendo lo stesso deferito ricondotto i propri rapporti con il sig. Valiante a vicende «extracalcistiche» legate a quei lavori. Se il pagamento del saldo potesse o meno essere subordinato a una certificazione è questione che non interessa il presente giudizio.

Quanto alle dichiarazioni offensive del sig. Valiante (par. 2.2), il Collegio non ne sottovaluta la gravità, peraltro ammessa dal loro autore. Esse, tuttavia, non possono giustificare, né attenuare, una condotta rivolta non contro il loro autore ma contro un calciatore minorenni, estraneo al contrasto tra adulti e titolare di una posizione autonoma nell'ordinamento federale. Le dichiarazioni lesive sono oggetto di specifica previsione disciplinare (art. 23 CGS) e possono essere portate a conoscenza della Procura

Federale, titolare in via esclusiva dell'azione disciplinare (art. 118, comma 1, CGS); l'ordinamento non consente, invece, di farsi giustizia da sé, e tanto meno di farlo a spese di un minore. Né la condotta del padre può integrare la «grave provocazione» invocata dalla difesa: l'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), CGS presuppone una reazione immediata al fatto ingiusto altrui, mentre le esternazioni risalgono al dicembre 2025 e l'esclusione è stata decisa alla fine di gennaio 2026; quella di cui alla lett. b) presuppone il concorso del fatto della persona offesa, che nella specie è il minore, al quale nulla è addebitabile.

Va poi rilevato che le prospettazioni difensive non sono tra loro coerenti: nello scritto le offese del sig. Valiante sono indicate come la causa dell'interruzione del rapporto, mentre all'udienza la difesa ha sostenuto che il sig. Valiante avrebbe attaccato il Presidente «per ripicca» per quanto fatto nei confronti del figlio, aggiungendo che il direttore sportivo avrebbe riferito di non poter concedere lo svincolo del minore a causa degli insulti rivolti alla società. Quest'ultima circostanza, lungi dal dimostrare l'assenza di intenti ritorsivi, conferma che le vicende del rapporto sportivo del minore sono state condizionate dal conflitto personale con il padre.

Quanto, infine, alla pretesa insindacabilità delle scelte tecniche (par. 2.3), l'incolpazione non ha ad oggetto le scelte di formazione operate nelle gare del 19 e del 25 gennaio 2026, ma l'esclusione del calciatore dalla rosa e dalla struttura per ragioni estranee al calcio. Il richiamo alle dichiarazioni del direttore sportivo è, sul punto, fuorviante: questi non ha ricondotto l'esclusione a valutazioni tecniche, ma ha dichiarato l'esatto contrario, e la frase riportata nello scritto, secondo cui egli «personalmente non era favorevole all'esclusione del calciatore», si riferisce proprio alla decisione del Presidente che gli era stato chiesto di comunicare. Quanto all'infortunio, un problema fisico può giustificare il mancato impiego in una gara, non l'esclusione dalla rosa dell'unico portiere di ruolo della categoria, come lo ha definito lo stesso deferito, né il divieto di accesso alla struttura; e, secondo quanto riferito dal padre, il minore si era regolarmente presentato all'allenamento del 26 gennaio 2026, il giorno precedente la comunicazione. Anche la richiesta di svincolo, invocata dal deferito, è logicamente e cronologicamente conseguenza dell'esclusione, non sua causa: il direttore sportivo ha precisato che, per quanto a sua conoscenza, il nulla osta non era mai stato richiesto.

5. Sulla proporzionalità e sull'asserita assenza di danno (par. III dello scritto difensivo).

La tesi secondo cui l'interruzione del rapporto con il minore costituirebbe «misura proporzionata alla gravità delle condotte diffamatorie» del padre è, di per sé, rivelatrice della fondatezza dell'accusa: essa ammette che il minore è stato escluso per ragioni riferibili al comportamento del genitore, e dunque estranee all'attività sportiva. Nessun principio federale consente di far ricadere su un giovane calciatore le conseguenze del comportamento dei suoi familiari; al contrario, i doveri di lealtà, correttezza e probità imposti dall'art. 4, comma 1, CGS in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva assumono la massima intensità proprio nei rapporti con i tesserati minorenni.

Quanto all'asserita assenza di danno, la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS non richiede la verifica di un pregiudizio. In ogni caso il pregiudizio vi è stato, avendo il minore, vincolato alla società per la stagione in corso, perduto per circa sei settimane la possibilità di allenarsi e di giocare con la propria squadra e con i propri compagni. Né il nulla osta del 12 marzo 2026 elide il disvalore della condotta: esso è intervenuto dopo l'avvio delle indagini, a oltre un mese dall'esclusione e a due giorni dalla convocazione del deferito quale persona sottoposta a indagini; e le giustificazioni addotte per il ritardo sono tra loro contraddittorie (errori nella compilazione dei moduli, secondo il deferito e lo scritto difensivo; impossibilità

regolamentare di uno svincolo anticipato, secondo quanto sostenuto all'udienza), oltre che prive di qualsiasi riscontro documentale.

6. Sul ritiro della segnalazione (par. IV dello scritto difensivo).

Il ritiro della segnalazione, comunicato il 10 febbraio 2026, è irrilevante. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare, prende notizia degli illeciti anche di propria iniziativa, e l'azione è esercitata d'ufficio e non può essere sospesa né interrotta, salvo sia diversamente stabilito (art. 118, commi 1 e 2, CGS): la segnalazione del privato costituisce mera notizia dell'illecito, della quale il segnalante non ha la disponibilità. Lo stesso scritto difensivo, del resto, riconosce che la Procura ha legittimamente proseguito d'ufficio. Va aggiunto che il sig. Valiante, sentito il 2 marzo 2026, ha confermato integralmente il contenuto della segnalazione, sicché il ritiro non può neppure essere letto come sintomo di una composizione della vicenda.

7. Sull'applicazione dell'art. 128 CGS e sulle circostanze attenuanti (par. VI dello scritto difensivo).

La richiesta di applicazione dell'art. 128 CGS non può essere accolta. La norma consente agli organi di giustizia sportiva di ridurre le sanzioni, ovvero di commutarle in prescrizioni alternative o di determinarle in via equitativa, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, e subordina tale esito alla proposta della Procura Federale. Nessuno di tali presupposti ricorre: il deferito non ha ammesso alcuna responsabilità, avendo al contrario attribuito l'esclusione a ragioni tecniche e alla richiesta di svincolo, smentite dall'istruttoria; la presentazione all'audizione costituisce adempimento di un obbligo (art. 22, comma 1, CGS) e non collaborazione; la Procura, lungi dal formulare una proposta di riduzione, ha insistito per l'applicazione della sanzione. La giurisprudenza federale ha chiarito che la collaborazione rilevante ai sensi dell'art. 128 CGS deve consistere in un contributo diverso e ulteriore rispetto alla semplice ammissione di responsabilità (CFA, n. 15/CFA/2022-2023/B): a maggior ragione, essa non può ravvisarsi in capo a chi la responsabilità neghi.

Per le medesime ragioni non ricorre l'attenuante dell'ammissione di responsabilità o della collaborazione fattiva di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), CGS. Quanto alle ulteriori circostanze dedotte, il ritiro della segnalazione e il rilascio del nulla osta sono stati esaminati ai §§ 5 e 6; l'assenza di danno è smentita (§ 5); la provocazione non è configurabile (§ 4.2). L'asserita «assenza di precedenti disciplinari ostativi», infine, è smentita dagli atti: il deferito era, al momento dei fatti, in esecuzione della sanzione dell'inibizione per anni cinque inflittagli da questo Tribunale nella medesima stagione sportiva, circostanza che, come dato atto all'udienza, ha precluso anche l'accesso al rito di cui all'art. 127 CGS. Né il Collegio ravvisa ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione ai sensi dell'art. 13, comma 2, CGS.

8. Sull'istanza relativa alla condotta del sig. Davide Valiante.

È inammissibile la richiesta, formulata dalla difesa «in ogni caso», di valutare la condotta del sig. Davide Valiante. Questo Tribunale giudica sulle incolpazioni formulate con l'atto di deferimento, e l'azione disciplinare spetta in via esclusiva al Procuratore federale (art. 118, comma 1, CGS): il Collegio non può estendere il giudizio a soggetti e fatti estranei al deferimento. Resta ferma la facoltà della Procura Federale, che ha essa stessa acquisito le dichiarazioni del sig. Valiante nel corso delle indagini, di assumere le iniziative di propria competenza.

9. Sull'aggravante di cui al capo c).

Sussiste l'aggravante contestata. L'art. 14, comma 1, lett. m), CGS prevede l'aggravamento della sanzione nei confronti di chi abbia commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare, e l'art. 19, comma 3, CGS commina espressamente l'aggravamento della sanzione per la violazione dei divieti conseguenti ai provvedimenti disciplinari a termine. I fatti sono stati commessi a poco più di due mesi dalla pubblicazione del C.U. n. 41 del 13 novembre 2025, quando la sanzione dell'inibizione quinquennale era in piena esecuzione.

10. Sulla responsabilità della società.

La società FC Torinese 1894 ASD, non comparsa, risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, secondo cui la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2: disposizione di carattere precettivo, che si applica a ogni violazione commessa dai soggetti che rappresentano o appartengono a società affiliate. Il titolo di responsabilità è, nella specie, coerente con la stessa prospettiva difensiva: quale che fosse la posizione formale del sig. Squillace all'interno della società, presidente tesserato ovvero soggetto operante all'interno e nell'interesse del sodalizio, la società è chiamata a rispondere delle condotte da lui poste in essere, che hanno inciso direttamente sulla gestione della propria attività giovanile.

11. Sul trattamento sanzionatorio.

Le richieste della Procura Federale appaiono congrue e proporzionate. Il Collegio considera la particolare gravità della condotta, rivolta nei confronti di un calciatore minorenni e determinata da ragioni personali ed economiche estranee all'attività sportiva; la consapevole elusione di un provvedimento disciplinare di rilevante entità, a breve distanza dalla sua pubblicazione; la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. m), CGS, in assenza di circostanze attenuanti; l'esigenza che le sanzioni presentino carattere di effettività e di afflittività (art. 44, comma 5, CGS), che nei confronti di un soggetto già inibito impone una risposta idonea a riaffermare la cogenza dei provvedimenti federali. Congrua, del pari, è l'ammenda richiesta per la società, in relazione al titolo di responsabilità e alla dimensione dilettantistica del sodalizio.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e dichiarata inammissibile l'istanza relativa alla condotta del sig. Davide Valiante, di ritenere i soggetti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Al sig. Sante Squillace, n. 12 (dodici) mesi di inibizione;
- Alla società FC Torinese 1894 ASD, euro 1.000,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Così deciso in Torino il 18 settembre 2026

Il Presidente Estensore
Avv. Federico Morbidelli

c) Seduta del 18.09.2026. Collegio composto da: Avv. Federico Morbidelli (Presidente Estensore), Dott. Michele Penza (Componente), Avv. Eleonora Giugno (Componente)

Deferimento della Procura Federale (prot. n. 1453/942pfi25-26/PM/am del 17.07.2026) nei confronti

3. **Del sig. Canturin Ambrosio Jerson Alberto**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Cit Turin Lde ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:
 - d) *violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 20.2.2026 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Cit Turin Lde, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;*
4. **Della Società A.S.D. Cit Turin Lde** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Canturin Ambrosio Jerson Alberto, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale il sig. Canturin Ambrosio Jerson Alberto e la società A.S.D. Cit Turin Lde per rispondere, ognuno nel proprio ruolo, delle incolpazioni sopra riportate.

Il procedimento origina dalla segnalazione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. il quale, con nota del 23 febbraio 2026 (prot. 251/26), indirizzata alla società A.S.D. Cit Turin Lde e al calciatore e trasmessa per conoscenza alla Procura Federale, comunicava la revoca, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a), delle N.O.I.F., del tesseramento del sig. Canturin Ambrosio Jerson Alberto autorizzato in data 20 febbraio 2026, avendo la Federazione peruviana riferito che il calciatore risultava già tesserato per società ad essa affiliata, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato all'atto della richiesta di tesseramento. La relativa documentazione veniva quindi trasmessa alla Procura Federale con e-mail del 24 febbraio 2026.

Iscritto il procedimento nel registro della Procura Federale in data 19 marzo 2026 al n. 942pfi25-26, all'esito dell'attività istruttoria la Procura notificava in data 4 giugno 2026 la comunicazione di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 123 del Codice di Giustizia Sportiva, a mezzo PEC all'indirizzo della società, per sé e per il proprio tesserato, nonché al calciatore a mezzo raccomandata A/R presso la residenza, ricevuta in data 11 giugno 2026.

Con atto del 17 luglio 2026 la Procura Federale esercitava l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva nei termini sopra richiamati; l'atto di deferimento veniva notificato in pari data a mezzo PEC alla società e al calciatore presso la stessa, e spedito al calciatore anche a mezzo raccomandata presso la residenza.

All'udienza del 18 settembre 2026, verificata la regolare citazione delle parti, compariva dinanzi a questo Tribunale l'Avv. Andrea Dellavalle, in rappresentanza della Procura Federale, mentre non erano presenti i soggetti deferiti.

La Procura Federale, richiamato l'atto di deferimento, avanzava le proprie richieste nei seguenti termini:

- Squalifica di 4 giornate da scontare in gare ufficiali per il sig. Canturin Ambrosio Jerson Alberto;
- € 500,00 di ammenda per la società A.S.D. Cit Turin Lde.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le incolpazioni di cui all'atto di deferimento trovano pieno riscontro nella documentazione acquisita nel corso dell'attività istruttoria, di natura esclusivamente documentale e rimasta incontestata in giudizio, stante la mancata comparizione dei deferiti.

Risulta, in particolare, che in data 20 febbraio 2026, nell'ambito della pratica di tesseramento n. 0009825413/25 presentata dalla società A.S.D. Cit Turin Lde, il sig. Canturin Ambrosio Jerson Alberto, cittadino peruviano nato il 15 febbraio 2008 e dunque già maggiorenne alla data dei fatti, sottoscriveva la dichiarazione con la quale attestava di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere per l'attività di Calcio a 11. Sulla base di tale dichiarazione l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in pari data, autorizzava il tesseramento del calciatore quale primo tesseramento di atleta mai tesserato all'estero.

La non veridicità della dichiarazione emerge in modo univoco dalla comunicazione inviata via e-mail il medesimo 20 febbraio 2026 dalla Federazione peruviana all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in riscontro a specifica richiesta di informazioni, dalla quale risulta che il calciatore è tesserato, con status dilettantistico, per la società Asoc. Deportiva Cantolao (Lega di Junín/Huancayo), con data di affiliazione indicata come 07/11/2023. Ne è conseguita la revoca del tesseramento disposta dall'Ufficio Tesseramento con la citata nota del 23 febbraio 2026.

Ai sensi dell'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. possono essere tesserati i calciatori che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e, all'atto del tesseramento, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. L'art. 39, comma 2, delle medesime N.O.I.F. prescrive inoltre che alla richiesta di tesseramento sia allegata la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza o l'insussistenza di pregressi tesseramenti presso Federazioni estere, mentre l'art. 40 quater, comma 2, N.O.I.F. richiede la medesima dichiarazione ai calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'UE/EEE, di età superiore ai 16 anni, che chiedano il tesseramento per società della L.N.D.

Si tratta di una dichiarazione che assume carattere determinante nell'istruttoria della pratica, poiché è sulla sua base che la Federazione individua il regime applicabile al tesseramento: ove il calciatore sia stato in precedenza tesserato all'estero, il tesseramento per una società dilettantistica richiede infatti il certificato internazionale di trasferimento ed è soggetto, per i cittadini di Paesi non aderenti all'UE/EEE, ai limiti numerici previsti dall'art. 40 quater, comma 1, N.O.I.F. La dichiarazione non veridica ha dunque determinato l'autorizzazione di un primo tesseramento, sottraendo la pratica alle verifiche proprie del trasferimento internazionale.

La condotta integra, pertanto, la violazione dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale le attività attinenti al tesseramento dei calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo Codice. Come chiarito dalla Corte Federale d'Appello, il corretto tesseramento degli atleti assume rilievo primario nell'ordinamento federale, in quanto preordinato tanto al regolare e trasparente svolgimento delle competizioni e alla parità di condizioni tra le squadre, quanto alla tutela del singolo atleta, sicché le violazioni della relativa disciplina rivestono carattere di gravità (cfr. C.F.A., Sez. I, decisione n. 52/CFA/2024-2025 del 21 novembre 2024).

Quanto all'elemento soggettivo, rilevante ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, la dichiarazione aveva ad oggetto un fatto personale del dichiarante, ossia un tesseramento risalente a poco più di due anni prima presso una società del Paese di cui è cittadino, circostanza rientrante nella sua diretta sfera di conoscenza; in assenza di qualsivoglia allegazione idonea a giustificare la difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato, la violazione è al medesimo imputabile quantomeno a titolo di colpa.

Accertata la responsabilità del calciatore, ne consegue quella della società A.S.D. Cit Turin Lde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in forza del quale la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2: la dichiarazione non veridica è stata infatti resa nell'ambito della pratica di tesseramento

promossa dalla società, la cui richiesta reca anche la sottoscrizione del legale rappresentante, e dunque nell'interesse di quest'ultima.

Pur trattandosi di responsabilità che prescinde dall'accertamento di una colpa in capo alla società, deve rilevarsi, come osservato dalla Procura Federale, che l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., con comunicazione del 26 settembre 2022 resa su richiesta della stessa Procura, ha confermato di svolgere, su istanza delle società, accertamenti preventivi presso le Federazioni estere al fine di verificare eventuali pregressi tesseramenti dei calciatori, proprio nei casi in cui la società non abbia certezza della provenienza sportiva dell'atleta. Non risulta dagli atti che la società deferita si sia avvalsa di tale strumento prima del deposito della pratica, benché la cittadinanza e il luogo di nascita del calciatore ne suggerissero l'opportunità.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, le richieste della Procura Federale appaiono senz'altro congrue e proporzionate in relazione alla natura della violazione e alla funzione essenziale che la dichiarazione in parola riveste nel procedimento di tesseramento, non emergendo dagli atti circostanze attenuanti e risultando le stesse in linea con i precedenti in materia.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i soggetti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Al sig. Canturin Ambrosio Jerson Alberto, n. 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;
- Alla società A.S.D. Cit Turin Lde, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo alla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Così deciso in Torino il 18 settembre 2026

Il Presidente Estensore
Avv. Federico Morbidelli

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 15 Ottobre 2026

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 1 Ottobre 2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)